



PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI



REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO E DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE DEI MONTI SIMBRUINI

Regolamento

(ex artt. 11, 22 L 394/1991, art. 27 LR 29/1997)

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 14-08-2015 (rev. 3)



INDICE

| | |
|---|----|
| CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI | 8 |
| Art. 1. (Oggetto)..... | 8 |
| Art. 2. (Ambito di applicazione)..... | 8 |
| Art. 3. (Definizioni)..... | 8 |
| Art. 4. (Integrazione con la rete Natura 2000)..... | 9 |
| Art. 5. (Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente parco)..... | 10 |
| Art. 6. (Accesso al parco)..... | 10 |
| Art. 7. (Accessibilità per diversamente abili, portatori di handicap e anziani) | 11 |
| Art. 8. (Norme di comportamento dei visitatori)..... | 11 |
| Art. 9. (Divieti di carattere generale) | 12 |
| Art. 10. (Diritti reali ed usi civici)..... | 13 |
| Art. 11. (Abbandono di rifiuti)..... | 13 |
| Art. 12. (Introduzione di specie vegetali e animali) | 13 |
| Art. 13. (Raccolta di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili)..... | 14 |
| Art. 14. (Accensione di fuochi) | 14 |
| CAPO II INTERVENTI SULLE ACQUE..... | 16 |
| Art. 15. (Normativa di riferimento)..... | 16 |
| Art. 16. (Sorgenti) | 16 |
| Art. 17. (Fontanili)..... | 16 |
| Art. 18. (Volubri)..... | 17 |
| Art. 19. (Protezione dei corsi e delle acque pubbliche)..... | 17 |
| Art. 20. (Regime delle acque)..... | 17 |
| Art. 21. (Divieti) | 17 |
| CAPO III GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI | 19 |
| Art. 22. (Ambito di applicazione)..... | 19 |

| | | |
|----------|--|----|
| Art. 23. | (Nulla osta per la gestione delle risorse forestali) | 19 |
| Art. 24. | (Criteri generali per la gestione forestale) | 20 |
| Art. 25. | (Piante sparse)..... | 23 |
| Art. 26. | (Periodo di taglio) | 24 |
| Art. 27. | (Progetti di utilizzazione forestale)..... | 25 |
| Art. 28. | (Attività di esbosco)..... | 26 |
| Art. 29. | (Viabilità forestale)..... | 27 |
| Art. 30. | (Raccolta di legna morta e uso civico di legnatico)..... | 27 |
| Art. 31. | (Pascolo)..... | 28 |
| Art. 32. | (Indennizzi per danni economici. Disposizioni transitorie)..... | 28 |
| CAPO IV | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE | 30 |
| Art. 33. | (Obiettivi delle attività agricole e zootecniche) | 30 |
| Art. 34. | (Indirizzi per la gestione delle attività agricole)..... | 30 |
| Art. 35. | (Criteri generali per l'esercizio delle attività agricole) | 31 |
| Art. 36. | (Regolamentazione dell'attività di pascolo)..... | 32 |
| Art. 37. | (Bestiame ammesso al pascolo)..... | 32 |
| Art. 38. | (Pianificazione dei pascoli) | 33 |
| Art. 39. | (Interventi di miglioramento dei pascoli) | 33 |
| CAPO V | INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA..... | 35 |
| Art. 40. | (Oggetto)..... | 35 |
| Art. 41. | (Indennizzo per danni al patrimonio zootecnico)..... | 37 |
| Art. 42. | (Modalità di indennizzo dei danni al patrimonio zootecnico)..... | 37 |
| Art. 43. | (Indennizzo per danni al patrimonio agricolo)..... | 38 |
| Art. 44. | (Modalità di indennizzo dei danni al patrimonio agricolo) | 38 |
| Art. 45. | (Stima dei danni) | 39 |
| Art. 46. | (Contributi per la prevenzione dei danni) | 40 |

| | |
|--|----|
| CAPO VI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TURISTICHE E MANIFESTAZIONI | 41 |
| Art. 47. (Attività consentite)..... | 41 |
| Art. 48. (Esercizio delle attività artigianali) | 41 |
| Art. 49. (Esercizio delle attività commerciali) | 42 |
| Art. 50. (Servizi di informazione turistica ed ambientale sul parco) | 42 |
| Art. 51. (Contributi, patrocini e uso della denominazione e del logo) | 42 |
| CAPO VII RACCOLTA DELLE SPECIE VEGETALI ALLO STATO SELVATICO | 44 |
| Art. 52. (Raccolta dei prodotti del sottobosco)..... | 44 |
| Art. 53. (Tutela della flora spontanea)..... | 45 |
| Art. 54. (Raccolta dei funghi epigei spontanei)..... | 46 |
| Art. 55. (Raccolta di tartufi) | 47 |
| CAPO VIII DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI..... | 49 |
| Art. 56. (Oggetto)..... | 49 |
| Art. 57. (Definizioni di viabilità)..... | 49 |
| Art. 58. (Disciplina della circolazione) | 49 |
| Art. 59. (Deroghe ai divieti di circolazione)..... | 50 |
| Art. 60. (Regolamentazione della viabilità classificata di tipo A e B) | 51 |
| CAPO IX DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA..... | 52 |
| Art. 61. (Attività edilizia)..... | 52 |
| Art. 62. (Tipi e modalità di costruzione delle opere e dei manufatti) | 52 |
| Art. 63. (Cartellonistica e standardi per pubblicità e segnaletica)..... | 54 |
| CAPO X ATTIVITÀ RICREATIVE, EDUCATIVE E SPORTIVE..... | 55 |
| Art. 64. (Manifestazioni pubbliche sportive non organizzate)..... | 55 |
| Art. 65. (Manifestazioni pubbliche sportive organizzate)..... | 55 |
| Art. 66. (Nulla osta per le manifestazioni pubbliche sportive) | 56 |
| Art. 67. (Obblighi e responsabilità) | 57 |

| | |
|--|----|
| Art. 68. (Sci e snowboard fuori pista)..... | 57 |
| Art. 69. (Sci da discesa e snowboard) | 58 |
| Art. 70. (Sci di fondo) | 58 |
| Art. 71. (Sci di fondo escursionismo)..... | 58 |
| Art. 72. (Attività di escursionismo con racchette da neve e ciaspole)..... | 59 |
| Art. 73. (Attività sportive con l'uso di armi) | 59 |
| Art. 74. (Attività speleologiche)..... | 60 |
| Art. 75. (Attività di arrampicata sportiva) | 60 |
| Art. 76. (Trekking e mountain bike, escursioni a cavallo) | 61 |
| Art. 77. (Sorvolo con mezzi a motore)..... | 61 |
| Art. 78. (Deltaplano e parapendio) | 64 |
| Art. 79. (Canoa, kayak, torrentismo e rafting)..... | 64 |
| Art. 80. (Attività con cani) | 64 |
| Art. 81. (Pesca sportiva)..... | 65 |
| Art. 82. (Altre attività sportive e ricreative) | 67 |
| Art. 83. (Campeggio ed altre attività all'aria aperta) | 67 |
| Art. 84. (Deroghe)..... | 69 |
| CAPO XI RICERCA SCIENTIFICA | 70 |
| Art. 85. (Attività di ricerca scientifica) | 70 |
| CAPO XII EMISSIONI SONORE E LUMINOSE | 72 |
| Art. 86. (Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale) | 72 |
| Art. 87. (Emissioni sonore)..... | 73 |
| Art. 88. (Regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna) | 74 |
| CAPO XIII IMPIANTI E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICI..... | 75 |
| Art. 89. (Divieti e prescrizioni generali) | 75 |
| Art. 90. (Interventi sugli impianti e infrastrutture esistenti)..... | 76 |

| | |
|---|----|
| Art. 91. (Adeguamento degli impianti esistenti)..... | 76 |
| CAPO XIV TUTELA DELLA FAUNA ED INTERVENTI CONNESSI..... | 77 |
| Art. 92. (Tutela della fauna) | 77 |
| Art. 93. (Tutela della fauna minore)..... | 78 |
| Art. 94. (Misure per il ripristino degli equilibri faunistici)..... | 80 |
| CAPO XV INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E DI ALTRI MEZZI DISTRUTTIVI O DI CATTURA..... | 83 |
| Art. 95. (Definizioni)..... | 83 |
| Art. 96. (Deroghe al divieto di introduzione non autorizzata) | 84 |
| Art. 97. (Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura)..... | 85 |
| Art. 98. (Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi)..... | 86 |
| Art. 99. (Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti)..... | 86 |
| Art. 100. (Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del parco)..... | 86 |
| Art. 101. (Autorizzazioni)..... | 87 |
| Art. 102. (Disposizioni transitorie per i boschi di proprietà pubblica) | 89 |
| Art. 103. (Sanzioni amministrative)..... | 89 |
| Art. 104. (Vigilanza)..... | 89 |
| Art. 105. (Disposizioni finali) | 89 |
| Art. 106. (Entrata in vigore)..... | 90 |
| ALLEGATI..... | 91 |
| ALLEGATO A PERCORSI IN CUI SONO CONSENTITI L'INTRODUZIONE, IL TRASPORTO E L'ESPORTAZIONE DI ARMI, DI OGGETTI ALLE STESSE ASSIMILATI, DI ESPLOSIVI E DI MEZZI DI CATTURA | 93 |
| ALLEGATO B CARTOGRAFIA DELLE AREE IN CUI È CONSENTITA LA DETENZIONE DI ARMI, OGGETTI AD ESSE ASSIMILATI, ESPLOSIVI E MEZZI DI CATTURA..... | 93 |
| ALLEGATO C MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE..... | 94 |

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Nuove norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni, disciplina l'esercizio delle attività consentite nel parco naturale regionale dei Monti Simbruini, in conformità all'articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1983, n.8 (Istituzione del parco naturale regionale dell'Appennino Monti Simbruini) ed alle previsioni del piano di assetto del parco regionale dei Monti Simbruini.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica all'interno del territorio del parco naturale regionale dei Monti Simbruini, come delimitato dalla perimetrazione di cui alla art. 4 delle norme tecniche del piano di assetto del parco.

Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per ente parco, l'ente di gestione del parco naturale regionale dei Monti Simbruini;
- b) per piano di assetto, il piano di assetto del parco regionale Monti Simbruini;
- c) per bosco, foresta o selva, qualsiasi area che rientri nelle fattispecie indicate dall'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
- d) siti di elevato valore ambientale e naturale, sono tutte le aree in cui sono presenti gli habitat e le specie di fauna e flora della direttiva "Habitat" (direttiva 92/43/CEE) e della direttiva "Uccelli" (2009/147/CE) di cui all'art. 21 e 22 delle norme tecniche di attuazione del piano.
- e) ZPS, Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE;
- f) SIC, Sito di Importanza Comunitaria, individuato ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Art. 4. (Integrazione con la rete Natura 2000)

1. Il parco naturale regionale dei Monti Simbruini è interessato dalle seguenti aree della rete Natura 2000:

- a) ZPS IT6050008 “Monti Simbruini ed Ernici”;
- b) SIC IT6030040 “Monte Autuore e Monti Simbruini centrali”;
- c) SIC IT6050029 “Sorgenti dell’Aniene”;
- d) SIC IT6050007 “Monte Tarino e Tarinello”;
- e) SIC IT6050004 “Monte Viglio”;
- f) SIC IT6050005 “Alta Valle del Fiume Aniene”;
- g) SIC IT6050009 “Campo Catino,

2. Oltre alle norme contenute nel presente regolamento e nel piano di assetto del parco, per la ZPS di cui al comma precedente si applicano le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 DGR del Lazio e s.m.i.

3. Oltre alle norme contenute nel presente regolamento e nel piano di assetto del parco, per i SIC di cui al comma 1 si applicano:

- a) le misure di conservazione specifiche per sito approvate dalla Regione Lazio,
- b) le misure di conservazione contenute nella D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011;
- c) le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007;
- d) e le misure di conservazione contenute nel Piano di gestione della ZPS IT6050008 “Monti Simbruini ed Ernici” e dei SIC inclusi adottato dall’Ente Parco con D.C. n 62 del 27 ottobre 2006.

4. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti per gli habitat indicati nell’allegato I della direttiva 92/43/CEE sono vietate tutte quelle attività o azioni/interventi che ne determinino la riduzione della superficie o un decadimento qualitativo della cenosi vegetale.

5. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti per gli habitat delle specie di cui agli allegati II, IV direttiva 92/43/CEE e dell'allegato I della direttiva 2009/147/CE sono vietate tutte quelle attività o azioni/interventi che ne determinino la riduzione della superficie o un decadimento qualitativo dell'idoneità dell'habitat stesso.

Art. 5. (Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente parco)

1. Ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997, il rilascio di concessioni od autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del parco, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente parco.

2. Per le opere per le quali le leggi vigenti non prevedono la necessità di autorizzazione o permesso a costruire, il nulla osta non è dovuto, così come indicato all'art. 10 delle norme tecniche di attuazione.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora siano richiesti la valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero la valutazione di incidenza, ovvero lo studio di inserimento paesistico (SIP), ovvero qualsiasi altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, dei beni culturali e di difesa del suolo, gli stessi devono essere allegati alla richiesta di nulla osta.

4. Ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997, qualora nel parco venga esercitata un'attività in difformità del piano di assetto, del presente regolamento o del nulla osta, l'ente parco dispone la sospensione dell'attività stessa ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali secondo quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Negli altri casi in cui vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, l'ente parco promuove l'adozione, da parte della Regione, dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36).

Art. 6. (Accesso al parco)

1. L'accesso al parco è libero.

2. L'ente parco può stabilire il pagamento di un biglietto d'ingresso per la visita di determinate porzioni del parco di concerto con i comuni, comprese le cavità carsiche, anche a vantaggio di altri soggetti gestori.

3. L'ente parco, di concerto con i Comuni, può elaborare un piano per l'implementazione di aree attrezzate al fine di migliorare la fruibilità del parco.

4. L'ente parco può temporaneamente limitare o interdire l'accesso in determinate zone e siti del parco, per particolari ragioni di tutela ambientale, di emergenze faunistiche o di conservazione naturalistica. Tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.

Art. 7. (Accessibilità per diversamente abili, portatori di handicap e anziani)

1. I cittadini che hanno superato il 65° anno di età nonché i diversamente abili, i portatori di handicap e le donne in stato di gravidanza, hanno la precedenza nell'uso di attrezzature e macchinari e così pure nella fruizione dei servizi collegata all'accesso, alla circolazione e al soggiorno nel territorio del parco.

2. I cittadini che hanno superato il 65° anno di età nonché i diversamente abili e i portatori di handicap hanno diritto alla riduzione del 50% sulle eventuali tariffe praticate per i servizi di accesso al parco, anche se gestiti da soggetti terzi.

Art. 8. (Norme di comportamento dei visitatori)

1. I visitatori del parco sono tenuti a:

- a) documentarsi sull'itinerario che si intende percorrere;
- b) attenersi alle indicazioni presenti nella carte escursionistica del parco;
- c) dotarsi di un idoneo abbigliamento a seconda della stagione;
- d) non allontanarsi dagli itinerari predisposti;
- e) non allontanarsi dai sentieri, soprattutto all'interno della zona A1;
- f) attenersi alle indicazioni ed ai divieti riportati sui cartelli o impartiti dal personale del parco;
- g) parcheggiare le auto esclusivamente nelle aree ad esse destinate;
- h) rispettare il silenzio e l'integrità della natura;
- i) non abbandonare i rifiuti, e servirsi degli appositi contenitori;
- j) non dare da mangiare agli animali selvatici.

Art. 9. (Divieti di carattere generale)

1. Nell'intero territorio del parco sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l'introduzione di specie vegetali o animali non autoctone;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente parco;
- d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- f) l'uso di fuochi all'aperto, al di fuori dei casi previsti dal successivo art. 14;
- g) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e quando indicato agli artt. 78 e 79 del presente regolamento;
- h) danneggiare, scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici la segnaletica, la cartellonistica, gli alberi e qualsiasi altro elemento naturale del parco; è altresì vietata la segnatura non autorizzata di sentieri e percorsi;
- i) fotografare o filmare, al di fuori dei casi autorizzati dall'ente parco, nidi e tane occupati, ovvero giovani non emancipati di uccelli e mammiferi, da distanza ravvicinata o comunque tale da provocare disturbo agli animali;
- j) collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale e roulotte in assenza del preventivo nulla osta dell'ente parco;
- k) smaltire i liquami organici e chimici prodotti durante il soggiorno dei camper all'interno del parco o comunque sul terreno, nei fossi o in qualunque altro sito

non a questo appositamente destinato e realizzato secondo la normativa vigente;

- l) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
- m) determinare dei cambiamenti, anche modesti, parziali, temporanei e locali, della regimazione e della direzione di flusso delle acque;
- n) prelevare, distruggere o danneggiare nidi o tane della fauna selvatica.

2. La disciplina di dettaglio e le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono disposte dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 10. (Diritti reali ed usi civici)

1. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, di cui al regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751 (Riordinamento degli usi civici nel Regno), convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, che sono esercitati nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di eventuali diritti esclusivi di caccia o altri usi civici di prelievi faunistici, da liquidarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

Art. 11. (Abbandono di rifiuti)

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compresi quelli derivanti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del parco.

2. E', altresì, vietato smaltire rifiuti attraverso combustione o abbandonandoli in corsi d'acqua o fossi.

3. Tutti i rifiuti prodotti devono essere riportati e smaltiti nei luoghi di provenienza dei visitatori o altrimenti depositati negli appositi contenitori di raccolta posti all'interno dei centri urbani del parco; sarà a cura dei Comuni l'elaborazione di un piano di gestione degli stessi e l'individuazione di apposite zone di smaltimento.

Art. 12. (Introduzione di specie vegetali e animali)

1. Su tutto il territorio del parco è vietato introdurre o rilasciare in natura esemplari di specie vegetali e animali non autoctone ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni Sono fatti salvi:

- a) eventuali interventi legati a scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione, da sottoporre a nulla osta dell'ente parco;
 - b) l'introduzione di piante ornamentali nelle pertinenze di edifici residenziali privati, garantendo idonee misure per evitarne la propagazione.
2. E' sempre vietata l'introduzione e la messa a dimora di specie vegetali geneticamente modificate.

Art. 13. (Raccolta di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili)

1. Sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento, anche parziale, di rocce, formazioni e singolarità geologiche e mineralogiche.
2. Sono, inoltre, vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento, anche parziale, di reperti archeologici e fossili.
3. Possono essere autorizzate dall'ente parco, per motivi scientifici o didattici, specifiche deroghe al divieto di cui al comma 1 a favore di ricercatori, ai sensi del capo XI.

Art. 14. (Accensione di fuochi)

1. Fatto salvo quanto previsto nei commi successivi e nell'articolo 85, l'accensione di fuochi all'aperto e l'utilizzo di fiamme libere ed in particolare l'accensione di fuochi a terra sono vietati su tutto il territorio del parco.
2. Nelle aree appositamente attrezzate e nell'immediata vicinanza, è consentito, in deroga al comma 1, l'uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza e ad una distanza minima di 50 metri dal margine del bosco o dalla presenza di arbusti.
3. E' consentito, in deroga al comma 1, utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree attrezzate e nelle immediate vicinanze, purché in condizioni di assoluta sicurezza, garantendo la presenza in loco di strumenti idonei per contrastare l'insorgere di fiamme libere e di principi d'incendio.

4. Nei cantieri forestali stabili e continuativi, che ospitano il personale operaio per il pernottato, è consentita, in deroga al comma 1, l'accensione di fuochi per le necessità alimentari, purché siano utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza e sia garantita la disponibilità di mezzi di intervento per prevenire gli incendi boschivi. La deroga di cui al presente comma non si applica all'interno delle zone A e B e relative sottozone del piano di assetto del parco.

5. E' consentito, in deroga al comma 1, agli abitanti nei comuni ricadenti nel parco la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture prodotto nello stesso posto/area/campo. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, secondo quanto previsto dalle apposite ordinanze del Sindaco competente per territorio, ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii;

6. La bruciatura di cui al comma precedente è vietata nel periodo di massima pericolosità, così come dichiarato annualmente dalla regione con decreto del presidente della regione o dalle ordinanze dei singoli comuni del parco.

7. E' vietato danneggiare piante o parti di esse per l'accensione e l'alimentazione di bracieri e di fuochi.

8. L'uso di fuochi di artificio e di spari pirotecnici è subordinato ad autorizzazione dell'ente parco e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al capo XV.

CAPO II Interventi sulle acque

Art. 15. (Normativa di riferimento)

1. Per la disciplina degli interventi sulle acque, oltre a quanto previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22, delle norme di attuazione del piano di assetto.

Art. 16. (Sorgenti)

1. Gli interventi consentiti sulle sorgenti dalla normativa richiamata all'articolo 15, devono assicurare il rilascio di portate minime tali da garantire il mantenimento della biocenosi e devono eseguirsi secondo criteri di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.

2. Gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli acquedotti sono realizzati secondo criteri di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.

3. L'ente parco predispone un piano di monitoraggio e verifica degli equilibri ecologici dei corsi d'acqua ai sensi dell'art 164 del d.lgs n. 152/2006 "norme in materia ambientale e smi".

4. I gestori di acquedotti devono predisporre idonei sistemi di misura della risorsa idrica e trasmettere all'ente parco, con cadenza almeno semestrale, le informazioni relativi agli emungimenti/prelievi.

Art. 17. (Fontanili)

1. Le opere di manutenzione e ripulitura dei fontanili, subordinate al nulla osta del parco, devono essere compatibili con la conservazione dei popolamenti animali presenti e dei loro habitat.

2. I fontanili caratterizzati dalla presenza di specie animali e vegetali rare o di notevole interesse bio-geografico sono dotati di protezioni della vasca più a monte per inibirne l'utilizzo da parte del bestiame. La manutenzione delle protezioni è a carico del proprietario o dell'affidatario del pascolo.

3. E' vietato utilizzare l'acqua dei fontanili per attività diverse dall'abbeveraggio di animali.

4. Ove il fontanile sia ubicato nel punto di sorgente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 delle norme di attuazione del piano di assetto del territorio del parco.

Art. 18. (Volubri)

1. L'apertura di nuovi punti di abbeveraggio o volubri è sottoposta a nulla osta del parco.

2. Per la manutenzione e la ripulitura dei volubri si applica quanto previsto dall'articolo 17 per i fontanili.

Art. 19. (Protezione dei corsi e delle acque pubbliche)

1. Per la protezione dei corsi e delle acque pubbliche si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del presente regolamento.

2. E' vietato il transito di mezzi motorizzati all'interno dei corsi d'acqua e dei relativi greti.

Art. 20. (Regime delle acque)

1. E' vietato realizzare interventi di modifica del regime e del corso naturale delle acque piovane e sorgive, ad eccezione degli interventi di ripristino del reticolo idrografico originario, da effettuarsi, previo nulla osta del parco, sulla base di progetti regolarmente assentiti dalle autorità competenti.

2. Il regime delle acque piovane deve essere regolato su tutti i terreni agricoli al fine di ridurre e prevenire effetti di ruscellamento e dilavamento causati dalla persistente piovosità e dalla natura dei terreni. L'onere delle opere è a carico dei proprietari o conduttori dei terreni.

Art. 21. (Divieti)

1. Nel territorio del parco è vietato:

- a) disperdere a cielo aperto acque di scarico civili e industriali;
- b) il transito di mezzi motorizzati all'interno dei corsi d'acqua e dei relativi greti;

- c) lavare stoviglie o qualunque altro oggetto utilizzando detergenti chimici nelle acque di sorgente, nei fiumi e negli specchi d'acqua ferma e far pervenire i relativi reflui nelle zone umide;
- d) lavare veicoli, a motore e non, in qualsiasi tipo di punto d'acqua, fontanile, fiume, torrente o bacino e far pervenire i relativi reflui nelle zone umide;
- e) esercitare qualsiasi attività che rappresenti una fonte di inquinamento delle acque..

CAPO III Gestione delle risorse forestali

Art. 22. (Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente capo i boschi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d) ed i terreni che li ospitano nonché le aree previste dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e d) della l.r. 39/2002.

2. Alle aree boscate oltre a quanto previsto nel presente capo si applicano le prescrizioni previste agli art 46, 47 e 48 delle norme tecniche del piano.

Art. 23. (Nulla osta per la gestione delle risorse forestali)

1. L'ente parco, ai sensi degli articoli 5, comma 5 e 22, comma 1, della l.r. 39/2002, rilascia il nulla osta di cui all'articolo 4 in relazione a:

- a) i piani di gestione e assestamento forestale e poliennali di taglio previsti, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 della citata l.r. 39/2002 nonché eventuali altri piani proposti per la gestione delle aree di cui all'articolo 21, prima della loro approvazione;
- b) qualsiasi intervento selvicolturale da realizzarsi nelle aree indicate all'articolo 22, prima del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del r.r. 7/2005 ovvero dell'inizio dei lavori, nel caso di comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del citato regolamento regionale 7/2005;
- c) i provvedimenti di concessione a privati di beni del patrimonio forestale pubblico.

2. In sede di rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'ente parco valuta, in particolare:

- a) la conformità delle indicazioni selvicolturali contenute nei piani, nei progetti e nei provvedimenti di cui al citato comma 1, alle previsioni relative alla conservazione degli habitat di particolari specie animali o vegetali, soprattutto nelle zone catalogate come A, B e C dal piano di assetto e dispone le necessarie prescrizioni;

- b) per i tagli boschivi dei cedui privati, la presenza e la qualità delle matricine di vecchio turno, la maturità generale delle associazioni vegetali, l'assenza di fattori di degrado ambientale e di rischio idrogeologico.

3. Per i tagli boschivi dei cedui privati, la richiesta di nulla osta, che deve essere corredata dalla documentazione indicata dalla l.r. 39/2002 nonché dal r.r. 7/2005, ha validità per due stagioni silvane, oltre alla proroga di dodici mesi. Per quanto riguarda le superfici fino a 4.000mt vige quanto stabilito dall'art. 53 del r.r. 7/2005.

Art. 24. (Criteri generali per la gestione forestale)

1. Ai fini della salvaguardia di nicchie trofiche, riproduttive e di rifugio della fauna selvatica nonché per fini fitopatologici, non è consentito il taglio di piante morte, deperienti e/o marcescenti a partire da un diametro di 80 cm a petto d'uomo. In ogni caso per ogni ettaro di bosco devono essere rilasciati:

- a) almeno tre alberi morti in piedi di scegliendo quelli di dimensioni maggiori e di particolare valenza naturalistica;
- b) almeno 2 alberi abbattuti per cause naturali, scegliendo quelli di dimensioni maggiori.

2. Negli interventi forestali dovrà essere individuata con opportuna marcatura/martellatura, una dotazione di piante ad ettaro tra quelle rilasciate, da destinare ad invecchiamento indefinito e conservate in tutte le successive fasi gestionali. Il numero di piante varia in relazione alla tipo di governo del bosco ed in particolare:

- a) per le fustaie almeno 7 piante con diametro al petto superiore a 50 cm;
- b) per i cedui un numero minimo di 3 piante ad ettaro.

3. Per una maggiore tutela del tasso (*Taxus baccata*) e della diversità del sistema foresta, gli interventi selvicolturali vanno eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- c) tutte le specie diverse dal faggio, anche allo stato arbustivo, devono essere rilasciate per favorire la composizione specifica;
- d) all'interno delle faggete, le piante presenti su affioramenti rocciosi fino a una distanza di 30 m dagli stessi, in quanto costituenti importanti

microhabitat e zone di rifugio per la fauna selvatica, non devono essere tagliate;

- e) il taglio delle specie arboree è vietato all'interno della fascia di 100 m dalle zone che segnano il limite superiore della vegetazione arborea;
- f) le piante disposte sulle creste e sui cigli rocciosi sono escluse da tagli;
- g) il taglio di piante aventi un diametro a petto d'uomo superiore o uguale a cm. 50 è vietato; comunque alle superfici destinate al taglio, fra le piante delle classi diametriche assentiabili, si deve assicurare la dotazione per ogni ettaro di almeno 200 piante in buone condizioni vegetative, con diametro a petto d'uomo compreso tra cm. 30 e cm. 40, e 300 piante egualmente in buone condizioni per la classe diametrica 40-50 cm, equamente distribuite sia spazialmente che per la classe diametrica fermo restando il rispetto di altri criteri che suggeriscano il rilascio di un numero superiore di piante con tali diametri, salvo il caso di interventi specifici miranti alla diversificazione strutturale del bosco, preventivamente individuati ed approvati dall'Ente gestore
- h) il taglio delle specie arboree è vietato nelle aree limitrofe alle fonti d'acqua e ai luoghi di rifugio diurni e notturni del bestiame domestico.

4. Nei casi in cui il margine del bosco non segni il limite della vegetazione arborea, il taglio deve essere eseguito rilasciando una fascia di protezione di almeno 20 m in corrispondenza di pascoli o radure interne al soprassuolo boscato con ampiezza minima superiore a 3000 mq nonché di 100 m dai crinali e 30 dagli impluvi principali.

5. E' vietato il taglio degli esemplari che misurino un diametro superiore a 50 cm. a 1,30 dal suolo tranne negli interventi selvicolturali specifici (tagli di sementazione, rinnovazione, secondari e di sgombro) da effettuare nei boschi di alto fusto.

6. E' vietato il taglio di tutti gli alberi di ogni specie a portamento monumentale e comunque con un diametro uguale o superiore a 100 cm a petto d'uomo. E' inoltre vietato il taglio degli alberi iscritti nell'Elenco Regionale ex. Art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e di quelli del Registro del parco di cui al seguente comma.

7. L'Ente Parco provvederà ad istituire, aggiornare e rendere pubblico, un Registro degli alberi monumentali, di pregio paesaggistico, naturalistico o storico culturale, nonché dei cosiddetti Boschi Vetusti o Monumentali, siano essi pubblici o privati,

determinati secondo criteri e caratteristiche definite dall'Ente Parco. Le alberature del Registro sono sottoposte a specifico regime di tutela secondo quanto indicato al precedente comma 6 ma anche in accordo con la normativa di settore. Sugli esemplari del Registro sono consentiti esclusivamente interventi per motivi fitosanitari e/o per salvaguardia della pubblica incolumità, previo rilascio del nullaosta da parte dell'Ente Parco.

8. È vietato il taglio e il danneggiamento di esemplari delle specie di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*, anche allo stato arbustivo, nonché di esemplari di sorbo montano e di sorbo degli uccellatori.

9. Al fine di ridurre i rischi di processi evolutivi o involutivi, per le fustaie disetanee di faggio trattate a taglio saltuario, a scelta o con il sistema dei tagli modulari, nel periodo di maturità biologica la provvigione minimale dopo il taglio non deve essere inferiore ai 300 metri cubi per ettaro.

10. Nelle fustaie coetanee a tagli successivi sono di norma vietate le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni, rilasciano scoperta un'area superiore a 5 ettari.

11. Nei boschi cedui sono di norma vietate le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti 2 anni, rilasciano scoperta un'area superiore a 10 ettari..

12. E' vietata la conversione a ceduo semplice e/o matricinato dei cedui invecchiati.

13. Per i boschi di privati ammessi al taglio si osservano inoltre le seguenti prescrizioni:

a) per i cedui, con una composizione di faggi superiore al 70%:

1) per le aree boscate private di qualunque superficie, con governo a ceduo, è consentito solo il taglio di avviamento all'alto fusto o a ceduo composto e, nel taglio di utilizzazione di fine turno, devono essere favorite tutte le specie diverse dal faggio;

2) il progetto di utilizzazione forestale per il taglio a ceduo deve prevedere un rilascio non inferiore a 120 matricine per ettaro di cui almeno 1/3 di età multipla del turno del ceduo;

- b) per altre associazioni di specie arboree e per i cedui di faggio non rientranti nella lettera a) del presente comma, il progetto di utilizzazione forestale deve prevedere un rilascio non inferiore a 120 matricine per ettaro di cui almeno 30 di età doppia del turno e, ove possibile, 10 di età superiore a due volte il turno del ceduo, selezionate fra soggetti robusti che diano affidamento di ben resistere anche dopo l'effettuazione del taglio, con particolare attenzione alle caratteristiche ambientali dell'insieme. Qualora le matricine di doppio ed oltre siano presenti in forma sporadica e/o irregolare, il progetto di utilizzazione forestale deve prevedere il rilascio dei polloni più promettenti, le cui dimensioni sono stabilite in sede di rilascio del nulla osta;
- c) per i boschi d'alto fusto, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo II, sezione II del r.r. 7/2005, è vietata la conversione a ceduo di soprassuoli provenienti da seme, con qualsiasi grado di copertura, ivi inclusi i boschi di neoformazione;
- d) per i cedui di età elevata è consentito solo il taglio di avviamento ad alto fusto o a ceduo composto; il piano di utilizzazione forestale deve prevedere, in caso di ceduo composto, un rilascio non inferiore a 140 matricine per ettaro di cui almeno 80 matricine di età del turno e 60 matricine dei turni superiori; nell'avviamento a fustaia devono restare a dote del bosco un numero superiore a 1500 piante per ettaro, fra quelle nate da seme e matricine di origine agamica.

14. Le operazioni di taglio dovranno in ogni caso preservare la diversità specifica del consorzio forestale.

15. Le piante di cui al comma 1 dovranno essere identificate attraverso apposita marcatura/martellatura/tabellazione affinché la dotazione di necromassa sia rilevabile all'interno del bosco.

Art. 25. (Piante sparse)

1. Per le piante sparse o isolate presenti su prati, pascoli, coltivi ed ex coltivi, con diametro superiore a 50 cm è vietato il taglio, con esclusione dei seguenti interventi:

- a) potatura nei casi di incompatibilità dello sviluppo della pianta con le eventuali attività limitrofe;
- b) taglio per le piante deperenti o morte con diametro fino a 50 cm;
- c) taglio per le piante deperenti o morte con diametro superiore a 50 cm situate nei coltivi.

2. Per le piante sparse è vietata qualsiasi pratica che comporti la morte dell'individuo arboreo, come la cercinatura, fatta eccezione per le pratiche effettuate in esecuzione di specifici progetti scientifici, ai sensi del capo XI ovvero richieste per motivi di pericolo per la pubblica incolumità. Nei casi in cui siano accertati il deperimento o la morte dell'individuo arboreo per l'esecuzione di dette pratiche, è vietato l'abbattimento degli individui con diametri inferiori a 50 cm.

3. Per le piante sparse organizzate in filari o in alberature tipiche del paesaggio agrario è fatto divieto di eliminazione eccetto la sostituzione degli individui morenti.

Art. 26. (Periodo di taglio)

1. Al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva di specie animali sensibili all'interno del parco, i tagli di fine turno o i tagli successivi nei boschi d'alto fusto, di conversione dei cedui in alto fusto, le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti nelle fustaie e nei cedui, sono vietati nei seguenti casi:

- a) cedui situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m s.l.m. il taglio è sospeso dal 15 aprile al 15 ottobre;
- b) cedui situati ad una quota altimetrica inferiore ai 1000 m s.l.m. il taglio è sospeso dal 15 aprile al 15 ottobre;
- c) boschi d'alto fusto situati ad una quota superiore ai 1000 m s.l.m. il taglio è sospeso dal 15 aprile al 15 luglio;
- d) boschi d'alto fusto situati ad una quota inferiore ai 1000 m s.l.m. il taglio è sospeso dal 31 marzo al 31 luglio;

2. Nei periodi indicati nel comma 1 è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore.

3. Gli interventi di utilizzazione di fine turno per i boschi cedui ed il diradamento di filari alberati ai margini dei coltivi sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile dell'anno successivo, come indicato all'articolo 20 del r.r. 7/2005.

4. All'esterno della ZPS il taglio a ceduo è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile sia sotto i 1000 m.s.l.m. che sopra i 1000 m.s.l.m.

5. All'esterno della ZPS il taglio per le fustaie è consentito tutto l'anno.

Art. 27. (Progetti di utilizzazione forestale)

1. Qualora per l'esecuzione di interventi selvicolturali sia prescritta dalla l.r. 39/2002 e dal r.r.7/2005 l'elaborazione del progetto di utilizzazione forestale, lo stesso è redatto in conformità agli articoli 11 e 53, comma 3 del citato r.r. 7/2005, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) il piedilista di martellata di tutte le piante destinate al taglio deve eseguirsi contrassegnando le piante stesse con vernice indelebile e con l'impronta del martello forestale impressa più vicino possibile al terreno; qualora l'intervento interessi piante di modesto diametro è possibile eseguire la martellata a partire dalle piante con diametro di 15 cm a petto d'uomo;
- b) la stima della massa legnosa asportata va eseguita attraverso il cavallettamento totale delle piante da abbattere; la provvigione del bosco va stimata tramite la consultazione del relativo piano di assestamento forestale; nel caso il bosco non sia assestato, la stima viene definita tramite la realizzazione di aree di saggio che ricoprano almeno il 4% della superficie totale oggetto di taglio, dove va eseguito il cavallettamento totale, la misura di un sufficiente numero di altezze e il calcolo del coefficiente di riduzione;
- c) le misure per la protezione e salvaguardia della fauna selvatica e della flora tengono conto delle emergenze floro-faunistiche presenti, evidenziando l'eventuale presenza nell'area oggetto di taglio di segni, tracce e habitat particolari di rifugio e alimentazione, quali grossi nidi su alberi sviluppati e con chioma ramificata, fori presenti sul tronco degli alberi, cavità nella parte basale o inferiore dei tronchi degli alberi, zone rocciose o con anfratti nascosti e riparati con possibili tane dove si evidenzino tracce della presenza di fauna, alberi di grosse dimensioni

morti e ancora in piedi, alberi con particolari apparati radicali fuori terra soprattutto se insediati su affioramenti rocciosi.

Art. 28. (Attività di esbosco)

1. Le pratiche di esbosco devono essere effettuate garantendo il minimo impatto ambientale, attraverso l'impiego di appropriati sistemi di lavorazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, nei progetti di utilizzazione forestale devono essere valutate, descritte e selezionate le diverse modalità di esbosco per le singole particelle, al fine di raggiungere l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto sulle componenti ambientali. I progetti di utilizzazione forestale devono indicare, altresì, le specifiche soluzioni tecniche da applicare al ciclo produttivo, alla gestione del cantiere nonché dei macchinari e delle attrezzature di cui si compone, le quali, in caso di appalto dei lavori, sono inserite nel capitolato tecnico d'onere.

3. L'impiego di gru a cavo per l'esbosco e per il parziale concentramento è preferito in tutti quegli interventi di taglio per i quali sussiste una disponibilità di 0,3-0,5 m³ di legname per metro di linea e dai quali non derivino effetti con elevato impatto ambientale sulle particelle confinanti; tali effetti devono essere valutati specificamente nel progetto di taglio.

4. In tutti i casi è fatto divieto:

- a) di effettuare lavorazioni di concentramento ed esbosco con trattori sprovvisti di verricello forestale, con forza di trazione non proporzionata all'impiego previsto nonché di utilizzare macchine inadeguate per i lavori in bosco;
- b) di effettuare tagli in zone con rinnovazione naturale o in zone dove insistono piante che devono rimanere in piedi senza l'ausilio di sistemi aggiuntivi di direzionamento, come funi, attrezzi tendifuni, carrucole, cunei, leve di abbattimento;
- c) d'impiegare il trattore cingolato su terreni con pendenze superiori al 20% o per distanze d'esbosco superiori a 200 m;
- d) di utilizzare il trattore gommato per l'esbosco tramite trasporto del legname su terreni con pendenze superiori al 15%.

5. Il concentramento e l'esbosco del legname effettuato con canalette o con animali da soma, utilizzabili anche per lo strascico degli assortimenti da opera, non è soggetto a limitazioni.

Art. 29. (Viabilità forestale)

1. E' vietato aprire nuovi tracciati o piste da percorrere con mezzi motorizzati a servizio delle attività di utilizzazione forestale e di esbosco. E' altresì vietata la riapertura di piste o tracciati che hanno subito ostruzioni dell'accesso e/o sconnessioni del fondo, a causa della vegetazione spontanea e/o di eventi meteorologici ripetuti nel tempo.

2. Il transito di mezzi meccanici per l'effettuazione delle attività di utilizzazione forestale e di esbosco è consentito esclusivamente su piste o tracciati esistenti e praticabili, da riportare dettagliatamente con relazione fotografica dello stato dei luoghi e con cartografia tecnica allegata alla richiesta di nulla osta. Alla fine delle operazioni di esbosco è necessario ostruire con massi od altri ostacoli insormontabili ai mezzi motorizzati le piste o i tracciati utilizzati.

3. Gli interventi di sistemazione delle piste e dei tracciati di cui al comma 2 sono consentiti, purché vengano effettuati con materiali compatibili e con tecniche sostenibili, da illustrare dettagliatamente in apposito elaborato allegato alla richiesta di nulla osta.

4. Al termine delle attività di esbosco l'ente parco su comunicazione del responsabile del cantiere forestale convoca il sopralluogo di chiusura delle attività di esbosco al fine di verificare l'ottemperanza a quanto indicato nel N.O., nel presente regolamento e nel piano di assetto del parco.

Art. 30. (Raccolta di legna morta e uso civico di legnatico)

1. Nelle zone A1 e nelle ulteriori aree individuate dall'ente parco, la raccolta di legna morta caduta a terra è vietata.

2. La raccolta di legna morta caduta a terra e in piedi è consentita esclusivamente ai cittadini residenti nei comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco, secondo i limiti quantitativi fissati dal comune e comunque in misura non superiore a 100 quintali per ogni nucleo familiare.

3. Ove si tratti di fascine o comunque di materiale legnoso avente diametro inferiore a 30 cm la raccolta della legna morta è consentita liberamente nelle zone A2, A3, B1, C1, C2 e C3 del piano di assetto. Per il materiale legnoso avente diametro superiore a 30 cm, la raccolta è consentita esclusivamente nelle zone B1, C1 C2 e C3, solamente a seguito di nulla osta dell'ente parco, da richiedersi nel periodo compreso fra il 15 luglio ed il 30 agosto di ogni anno, con specificazione della località e del numero di piante/rami che si intende recuperare.

4. L'utilizzo di mezzi agricoli per il ricaccio è consentito esclusivamente sulla viabilità ordinaria di cui all'articolo 57.

5. L'ente parco trasmette il nulla osta di cui al comma 3 ai comuni competenti, che provvedono a detrarre il quantitativo di legna morta raccolta dai singoli cittadini ai sensi del presente articolo, dalla quota di uso civico loro assegnata. L'ente parco può effettuare le necessarie verifiche sugli elenchi degli assegnatari di quote di uso civico.

6. L'ente parco nell'emissione del N.O. di cui al comma 3 deve verificare il rispetto della dotazione in alberi e le modalità di identificazione secondo quanto previsto ai commi 1 e 14 dell'articolo 24, al fine di garantire la presenza della dote minima di necromassa forestale.

Art. 31. (Pascolo)

1. Fatto salvo quanto previsto nel capo IV, i gestori dei boschi, laddove necessario in funzione del tipo di utilizzazione, devono assicurare l'allontanamento permanente o temporaneo del bestiame dalle particelle interessate dagli interventi selvicolturali e/o di rimboschimento, al fine di preservare la rinnovazione in atto o futura nel caso delle fustaie, o i giovani ricacci nel caso del ceduo.

Art. 32. (Indennizzi per danni economici. Disposizioni transitorie)

1. In attesa della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 34 della l.r. 29/1997, gli indennizzi per il mancato taglio sono determinati sulla base del criterio del valore di mercato, tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 spettano a coloro che, pur legittimati al taglio ai sensi della normativa vigente, non ottengono il nulla osta dell'ente parco a causa dei vincoli imposti dal piano d'assetto e dal presente regolamento.

3. La richiesta di indennizzo deve essere presentata a cura dell'avente titolo entro trenta giorni dalla comunicazione di diniego del nulla osta. Entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'ente parco provvede alla stima della massa legnosa nonché alla relativa quantificazione dell'importo dell'indennizzo e ne dà comunicazione all'interessato. Nei successivi trenta giorni l'interessato ha facoltà di presentare una controperizia a firma di un tecnico abilitato. Decorso il termine di trenta giorni, l'ente parco definisce l'importo dell'indennizzo, che, nel caso di accoglimento della controperizia, non può superare del 50% la differenza tra la stima effettuata dall'ente parco e quella contenuta nella controperizia.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 viene corrisposto per il periodo di turno minimo, come definito dal r.r. 7/2005.

5. L'ente parco provvede alla creazione di un archivio cartografico e contabile delle pratiche di indennizzo forestale.

CAPO IV Gestione delle attività agricole e zootecniche

Art. 33. (Obiettivi delle attività agricole e zootecniche)

1. La programmazione e la gestione delle attività agricole e zootecniche devono perseguire, nel rispetto dei criteri della conservazione e del restauro ambientale, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali.

2. La lavorazione dei suoli avviene introducendo forme adeguate di regimazione delle acque meteoriche, riducendo al minimo la corrivazione delle acque, la perdita di suolo ed i conseguenti danni alla fertilità.

3. L'utilizzo dei pascoli e del patrimonio boschivo deve garantire uno sfruttamento al di sotto della soglia massima oltre la quale i versanti sono esposti all'azione erosiva degli agenti atmosferici con conseguente perdita di suolo ed avvio di fenomeni di dissesto idrogeologico.

4. Il parco promuove l'attività agricola come previsto dall'art. 31 della L.R. 29/97 e ss. mm. e ii., anche con proprie iniziative.

Art. 34. (Indirizzi per la gestione delle attività agricole)

1. Lo svolgimento dell'attività agricola non è consentita nelle zone A1 e A2. Nelle altre zone l'attività agricola è consentita secondo le indicazioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano di assetto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) sono vietate le pratiche di diserbo chimico o la bruciatura di rifiuti e residui vegetali ed è obbligatorio il recupero dei contenitori plastici e di altri materiali estranei;
- b) sono vietate la modificazione o l'eliminazione dei terrazzamenti, dei ciglioni, dei manufatti di sistemazione del terreno e infrastrutturazione del territorio, quali muri e recinzioni in pietra;
- c) sono vietate le pratiche di concimazione attraverso l'utilizzo di concimi chimici nelle zone B, A2, nei pascoli e nelle praterie e nelle pratiche selvicolturali;
- d) è vietato lo sradicamento, se non autorizzato, di alberi, arbusti, siepi al margine degli appezzamenti o lungo gli argini;

- e) è vietata la trasformazione della qualità colturale del fondo nelle zone D4, C;
- f) sono vietate nelle zone D4, A2 le lavorazioni dei terreni con pendenza superiore al 8% ed è obbligatorio il mantenimento di coperture erbacee od arboree;

2. Le aziende agricole possono attivare i PUA così come previsto all'articolo 29 delle norme tecniche del piano di assetto.

Art. 35. (Criteri generali per l'esercizio delle attività agricole)

1. Nell'esecuzione delle pratiche colturali si deve tener conto della presenza della fauna minore e dell'avifauna nidificante, adottando gli opportuni accorgimenti atti a ridurre gli impatti.

2. Nell'esercizio dell'attività agricola devono essere privilegiati il metodo di produzione biologico. Inoltre le pratiche relative alla lotta delle infestanti dovranno essere realizzate con tecniche a minor impatto, come la falsa semina o con prodotti consentiti nel metodo di produzione biologica.

3. E' sempre possibile la trasformazione di coltivi ed ex coltivi, in prati, praterie o comunque in zone soggette a pascolo.

4. Nello svolgimento dell'attività agricola devono essere osservate le seguenti buone pratiche quali la concimazione organica e/o la pratica colturale del sovescio;

5. Nelle zone D del parco sono consentite le seguenti pratiche colturali:

- a) la difesa fitosanitaria attraverso l'impiego di tecniche di lotta integrata e biologica;
- b) il diserbo con mezzi meccanici;
- c) le concimazioni con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali;
- d) lo spandimento agronomico di liquami di origine zootecnica, provenienti dal territorio del parco e dell'area contigua ad esclusione della zona classificata come A2 dal Piano di assetto del parco.

6. Le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello.

Art. 36. (Regolamentazione dell'attività di pascolo)

1. L'attività di pascolo è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del r.r. 07/ 2005 integrato con le seguenti indicazioni:

- a) divieto di pascolo ovicaprino all'interno del bosco in tutte le zone del parco;
- b) divieto del pascolo esercitato in forma non controllata del bestiame;
- c) divieto del pascolo ai capi di bestiame non identificati attraverso l'apposizione di auricolari o la marchiatura o altro sistema che consenta la rintracciabilità del proprietario con i singoli capi. Il metodo di identificazione deve consentire il riconoscimento della presenza del codice identificativo sull'animale ad una distanza non superiore ai 20 m;
- d) ai sensi dell'art. 110 del r.r 7/2005, il pascolo è consentito nei seguenti periodi:
 - oltre i 1200 metri dal 15 maggio al 15 ottobre;
 - tra i 600 metri e i 1200 metri dal 1 marzo al 30 novembre;
 - sotto i 600 metri in tutti i periodi dell'anno.

2. Al fine di garantire un più efficace controllo sull'esercizio dell'attività pascoliva, i comuni interessati ricadenti nel territorio del parco comunicano annualmente all'ente parco il numero dei capi e il tipo di bestiame immesso al pascolo, i relativi proprietari con l'identificazione del bestiame e le aree utilizzate per il pascolo.

3. Per giustificate esigenze ecologiche, l'Ente Parco può interrompere temporaneamente o permanentemente il pascolo in una o più zone.

Art. 37. (Bestiame ammesso al pascolo)

1. Nelle aree pascolive di cui all'articolo 36 possono immettersi al pascolo esclusivamente i bovini, gli equini, gli ovini ed i caprini.

2. Nelle aree di cui al comma 1 il carico zootecnico ammissibile può variare in funzione della localizzazione del pascolo:

- a) nei pascoli montani e d'altura, il carico va da un minimo di 0,1 U.B.A. a un massimo 0,6 U.B.A ad ettaro;

- b) nei pascoli di fondovalle va da un minimo di 0,3 U.B.A. a un massimo 0,8 U.B.A ad ettaro

Art. 38. (Pianificazione dei pascoli)

1. I soggetti pubblici e privati proprietari o affidatari di pascoli esercitano le relative attività sulla base della pianificazione di cui agli articoli 13 e 15 della l.r. 39/2002, da aggiornare almeno ogni tre anni ai sensi dell'articolo 16 della citata l.r. 39/2002.

2. La gestione dei pascoli deve essere razionata, attraverso la suddivisione delle superficie in lotti di dimensioni adeguate alle specie, al carico, al numero di capi, al periodo di utilizzazione ed alla produttività effettiva del cotico.

3. La pianificazione di cui al comma 1, da sottoporre a nulla osta dell'ente parco ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della l.r. 39/2002, deve contenere i seguenti elementi, oltre a quanto previsto dall'articolo 115 del r.r. 7/2005:

- a) l'individuazione delle aree destinate al pascolo su base catastale o sulla carta tecnica regionale (C.T.R.);
- b) il numero dei capi e le specie ammesse al pascolo nelle differenti aree;
- c) la determinazione del carico zootecnico sostenibile, ai sensi dell'articolo 37 ed il calendario di pascolamento;
- d) l'eventuale delimitazione e recinzione dei pascoli nonché l'eventuale recinzione a fini antipredatori;
- e) la forma di controllo del bestiame;
- f) eventuali recinzioni, stazi ecc (divieto di utilizzo del filo spinato);
- g) la distribuzione dei punti d'acqua.

4. L'ente parco, in sede di nulla osta, può prevedere per le aree destinate a pascolo il fermo biologico, al fine di ripristinare lo status ottimale del cotico erboso, degli habitat di prateria e delle fasce ecotonali del bosco.

Art. 39. (Interventi di miglioramento dei pascoli)

1. Per interventi di miglioramento a servizio dell'attività di pascolo si intendono la realizzazione di recinzioni e punti d'acqua.

2. Le recinzioni possono essere fisse oppure mobili. Le recinzioni, sia fisse che mobili, sono realizzate secondo quanto indicato all'art. 33 delle norme tecniche del piano.

3. La creazione di nuovi punti d'acqua è consentita al di fuori delle zone A1e A2 come classificate dal piano di assetto del parco e solo nei casi in cui il punto d'acqua più vicino si trovi ad una distanza superiore ad un km lineare.

4. I punti d'acqua devono essere realizzati secondo le tecniche e i metodi tipici del luogo.

CAPO V Indennizzo dei danni da fauna

Art. 40. (Oggetto)

1. L'ente parco, in attuazione dell'articolo 34, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, indennizza i danni causati dalla fauna selvatica, al patrimonio agricolo ed al patrimonio zootecnico all'interno del territorio del parco, secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.

2. Sono indennizzabili i danni subiti al patrimonio agricolo e al patrimonio zootecnico ai sensi dell'art. 7 della l.r. 4/2015, come di seguito specificato:

- a) alle colture erbacee, orticole ed arboree, ad eccezione di quelle destinate all'autoconsumo;
- b) agli animali da reddito;
- c) alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti;
- d) alle attrezzature e agli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole e forestali, quali quelli di irrigazione e le serre.

3. Sono indennizzabili tutti quei danni che oltre quanto riportato nel comma precedente rispondano ai seguenti requisiti:

- a) relativamente al patrimonio zootecnico, per i danni al bestiame di allevamento, che causino la morte o siano gravi ed irreversibili;
- b) relativamente al patrimonio agricolo, per i danni irreversibili alle colture agrarie, causati sia al frutto pendente dell'annata in corso sia alla pianta nonché ai seminativi, regolarmente coltivati con colture a norma, sempre che il danno si sia verificato durante il ciclo biologico della coltura.

4. L'indennizzo non è corrisposto nelle ipotesi e per le tipologie di danni di seguito indicate:

- a) quando a seguito del sopralluogo venga accertata la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione e di allevamento ovvero riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive, non compatibili con l'area protetta ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 394/91;

- b) quando in sede di sopralluogo venga accertato che le colture oggetto del danno denunciato siano state raccolte o manomesse;
- c) danni ad impianti di essenze arboree, a frutteti e a colture agrarie attuati con contributi pubblici, ove non sia stata prevista in progetto un'adeguata opera di protezione e prevenzione dei danni, ovvero quando la stessa è stata prevista in progetto ma non risulti successivamente adottata;
- d) danni ai boschi o i rimboschimenti oltre tre anni dall'impianto;
- e) danni ai boschi cedui ed ai suoi prodotti;
- f) danni a carico dei prodotti delle querce (ghiande) presenti naturalmente;
- g) danni, pur oggettivamente quantificabili, causati da specie (volatili e roditori) largamente diffuse in tutto il territorio regionale ed italiano, la cui presenza nel territorio del Parco non sia pertanto ascrivibile al particolare regime di tutela vigente.
- h) danni alla circolazione di veicoli, a persone e/o a cose;
- i) danni a colture denunciate al di fuori del loro normale ciclo di produzione;
- j) danni a carico di prati naturali (pascoli);
- k) quando in sede di sopralluogo venga accertata l'assenza della carcassa dell'animale morto per il quale viene richiesto l'indennizzo;
- l) quando in sede di sopralluogo venga accertata presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere alla redazione del verbale di accertamento danni;
- m) nell'ipotesi di pascolo su terreni di proprietà pubblica temporaneamente concessi e/o affidati a privati a qualsiasi titolo, l'indennizzo non compete quando il bestiame al momento dell'aggressione venga a trovarsi al di fuori dalle aree o dai periodi autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa o dagli atti di affidamento;
- n) quando il bestiame non risulti in regola al momento dell'evento dannoso con la normativa sanitaria vigente e tale condizione risulti dal verbale di accertamento.
- o) danni la cui stima accertata sia inferiore ai 50,00 euro.

Art. 41. (Indennizzo per danni al patrimonio zootecnico)

1. Per i danni al bestiame di allevamento è concesso l'indennizzo, fino al 100% del danno arrecato, che rientri nelle fattispecie di cui all'articolo 40, esclusivamente nel caso in cui i capi danneggiati risultino regolarmente registrati presso gli uffici delle amministrazioni comunali e delle Aziende Unità Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio e debitamente marcati secondo la normativa di sanità veterinaria vigente.

2. L'indennizzo per i danni al patrimonio zootecnico di cui al comma 1 non è riconosciuto:

- a) per il bestiame pascolante abusivamente o, comunque, in violazione della normativa vigente o sprovvisto delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- b) nei casi di impossibilità di accertamento del danno ai sensi dell'articolo 41, per assenza della carcassa dell'animale morto o per la presenza di resti dell'animale insufficienti o talmente deteriorati da non consentire di stabilire la reale causa del decesso.
- c) Inoltre non verranno erogati indennizzi per capi predati in zone in cui vige il divieto di pascolo stabilito dalle normative vigenti.

3. L'importo dovuto a titolo di indennizzo per danno al patrimonio zootecnico, è soggetto a riduzione del 25% nel caso di mancata adozione dei sistemi di difesa prescritti dall'ente parco in una precedente analoga situazione di danno, che abbia coinvolto lo stesso allevatore. Tale riduzione è aumentata di un ulteriore 50% per ogni successivo analogo episodio di danno, ascrivibile alla mancata adozione dei sistemi di difesa prescritti dall'ente parco da parte dello stesso allevatore.

Art. 42. (Modalità di indennizzo dei danni al patrimonio zootecnico)

1. Chiunque subisca un danno al patrimonio zootecnico ai sensi dell'articolo 40 e intende avvalersi dell'indennizzo previsto, deve darne immediata comunicazione telefonica, confermata con comunicazione scritta inviata via fax o consegnata a mano, all'ente parco, entro e non oltre le 24 ore successive al presunto atto di predazione, fatte salve le comunicazioni dovute in conformità alla normativa di polizia veterinaria vigente. L'ente parco concorda con il danneggiato e con l'ASL competente l'ora e la data del sopralluogo, necessario ad accertare la causa e l'entità del danno

denunciato, affinché vi partecipi almeno un guardiaparco e/o personale tecnico competente. Il danneggiato deve essere presente al sopralluogo. Al termine del sopralluogo il guardiaparco e/o personale tecnico competente redige un verbale, secondo la modulistica predisposta dall'ente parco, che deve essere sottoscritto per accettazione dal danneggiato. La certificazione veterinaria, qualora non venga rilasciata al guardiaparco e/o personale tecnico competente in sede di sopralluogo, deve essere richiesta dall'ente parco alla ASL competente, entro cinque giorni dal sopralluogo.

2. Ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'articolo 40, il danneggiato inoltra all'ente parco specifica richiesta, secondo la modulistica predisposta dall'ente stesso, entro cinque giorni dall'effettuazione del sopralluogo indicato al comma 1.

3. Ai fini dell'indennizzo del danno, l'ente parco tramite i propri uffici competenti valuta, sulla base del verbale redatto dal personale dell'ente e sulla base del certificato dell'ufficiale veterinario della ASL, se il danno rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 40.

Art. 43. (Indennizzo per danni al patrimonio agricolo)

1. Per i danni alle produzioni agricole è concesso un indennizzo fino al 100% del danno arrecato, che rientri nelle fattispecie di cui all'articolo 40.

2. L'importo dovuto, a titolo di indennizzo per danno al patrimonio agricolo, è soggetto a riduzione del 25% nel caso di mancata adozione dei sistemi di difesa prescritti dall'ente parco in una precedente analoga situazione di danno, che abbia coinvolto lo stesso agricoltore. Tale riduzione è aumentata di un ulteriore 25% per ogni successivo analogo episodio di danno, ascrivibile alla mancata adozione dei sistemi di difesa prescritti dall'ente parco da parte dello stesso agricoltore.

Art. 44. (Modalità di indennizzo dei danni al patrimonio agricolo)

1. Chiunque subisca un danno al patrimonio agricolo ai sensi dell'articolo 40, deve darne immediata comunicazione telefonica, confermata con comunicazione scritta inviata via fax o consegnata a mano, all'ente parco, entro e non oltre le 24 ore successive alla scoperta del danno, per richiedere il sopralluogo.

2. Il danneggiato, pena il diniego dell'indennizzo dovuto, deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata

almeno per i primi cinque giorni successivi alla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

3. L'ente parco, entro cinque giorni dalla richiesta di sopralluogo, invia personale tecnico competente per la verifica dei danni alle colture agricole. Al termine del sopralluogo il personale tecnico competente redige una relazione sugli esiti del sopralluogo stesso.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'articolo 43, il danneggiato inoltra all'ente parco specifica richiesta, secondo la modulistica predisposta dall'ente parco, entro cinque giorni dall'effettuazione del sopralluogo indicato al comma 1.

Art. 45. (Stima dei danni)

1. La stima dei danni alle colture è eseguita dalla struttura competente dell'ente parco, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, sulla base della relazione di cui all'articolo 44, comma 3, applicando alle quantità analitiche danneggiate i prezzi medi calcolati sulla base del prezzario regionale e dei mercuriali delle Camere di Commercio di Roma e di Frosinone.

2. La stima dei danni al bestiame è eseguita dalla struttura competente dell'ente parco, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, sulla base del verbale e della certificazione veterinaria di cui all'articolo 42, applicando al bestiame danneggiato, in considerazione della specie, della razza, dell'età e delle altre caratteristiche oggettive, i prezzi medi calcolati sulla base del prezzario regionale e dei mercuriali delle Camere di Commercio di Roma e Frosinone. Detti prezzi sono raccolti in un apposito prezzario aggiornato annualmente a cura dell'ente parco ed affisso all'albo dell'ente stesso. Nel caso di danneggiamento di esemplari di elevata qualità o genealogia può essere corrisposto un indennizzo pari al valore di mercato, se l'alta qualità e genealogia è adeguatamente documentata dal danneggiato.

3. Gli indennizzi sono liquidati secondo l'ordine temporale di ricevimento delle istanze e comunque entro novanta giorni dalla denuncia dell'evento dannoso.

4. L'ente parco provvede a pubblicare nel proprio albo l'elenco dei soggetti indennizzati con la descrizione sommaria dei danni subiti e delle somme erogate.

5. L'ente parco, per le operazioni di accertamento e verifica della stima del danno, può avvalersi, oltre che delle proprie strutture, anche di tecnici abilitati con provata esperienza nel settore, previa sottoscrizione di convenzione o disciplinare.

6. I danni di importo totale stimato inferiore ad € 50,00 possono essere rimborsati anche senza sopralluogo. L'indennizzo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di contributo od ausilio economico concesso per la medesima causa.

7. L'ente parco si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei prodotti agricoli danneggiati e indennizzati, anche per un eventuale loro impiego per campagne alimentari a favore della fauna selvatica nonché delle carcasse di animali uccisi e indennizzati, al fine della eventuale realizzazione di carnai per la fauna selvatica, previo accordo con la ASL competente per territorio e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 46. (Contributi per la prevenzione dei danni)

1. L'ente parco può erogare contributi per la realizzazione di recinzioni, stazzi, ricoveri ed altri sistemi di difesa che impediscano alla fauna selvatica di accedere ai terreni coltivati e agli allevamenti. A tal fine, in relazione ai fondi disponibili, l'ente parco adotta appositi bandi, nei quali sono specificati, in particolare, i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso ai contributi, ivi comprese le caratteristiche tecnico-costruttive dei sistemi di difesa, i criteri di erogazione e le modalità per l'ottenimento dei contributi stessi. I bandi sono resi noti mediante avviso da affiggere agli albi dell'ente parco e dei comuni ricadenti nel territorio del parco.

2. I danni subiti nelle zone protette da sistemi di difesa realizzati con i contributi di cui al comma 1, non sono indennizzabili ai sensi dell'art. 42 e 44.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'ente parco può promuovere progetti per la prevenzione delle predazioni sul bestiame domestico, che prevedano, tra l'altro, la fornitura di cani per la guardiania allo scopo addestrati.

CAPO VI Attività commerciali, artigianali, turistiche e manifestazioni

Art. 47. (Attività consentite)

1. Le attività artigianali possono essere esercitate esclusivamente nelle zone D del parco, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

2. Le attività commerciali e di servizio possono essere esercitate, senza alcun limite specifico, nelle zone D del parco.

3. Nelle zone A e B e C del parco sono vietate le attività di tipo artigianale, commerciale e di servizio, con l'esclusione di quelle esercitate direttamente dall'ente parco e quelle relative alla gestione dei rifugi montani.

4 Per l'installazione di strutture pubblicitarie si applica quanto previsto dall'articolo 64.

Art. 48. (Esercizio delle attività artigianali)

1. Le attività artigianali consentite ai sensi dell'articolo 47 devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) l'attività non deve liberare nell'ambiente alcun residuo di lavorazione sia esso solido, liquido o gassoso;
- b) i residui di lavorazione prodotti e opportunamente raccolti, devono essere allontanati dal territorio del parco e assicurati alle discariche autorizzate;
- c) non sono ammesse lavorazioni che producano emissioni sonore persistenti superiori ai valori limite indicati nel capo XII;
- d) i materiali da accatastare all'esterno devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, tali da non costituire disturbo al decoro urbano ed al paesaggio.

Art. 49. (Esercizio delle attività commerciali)

1. L'attività di commercio ambulante, al di fuori delle zone D, non è consentita. In deroga a tale divieto, l'ente parco può, in occasione di particolari manifestazioni e sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, autorizzare, in numero limitato e con opportune prescrizioni, attività di commercio ambulante che non rechino pregiudizio alla bellezza ed alla quiete dei luoghi. Non è in ogni caso consentita, al di fuori delle zone D l'installazione di giostre o strutture assimilabili.

2. I materiali da accatastare in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività commerciali, devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non costituire disturbo al paesaggio e al decoro urbano.

3. La vendita di guide, manuali, pubblicazioni, gadgets relative al parco si svolge nei luoghi e con le modalità definite dall'ente parco, che, nel caso di vendita diretta, definisce, altresì, i prezzi da praticare.

Art. 50. (Servizi di informazione turistica ed ambientale sul parco)

1. Le attività di informazione turistica ed ambientale sul parco sono esercitate secondo le modalità e nei luoghi individuati dall'ente parco.

2. Il materiale informativo e pubblicitario riguardante il parco prodotto da terzi, deve essere sottoposto a verifica da parte dell'ente parco, al fine di uniformare le modalità di comunicazione.

Art. 51. (Contributi, patrocini e uso della denominazione e del logo)

1. L'utilizzo del logo e della denominazione del parco è concesso dall'ente parco, previa verifica delle finalità dell'uso, su richiesta del soggetto interessato.

2. L'utilizzo della denominazione e del logo del parco per le attività e le produzioni agroalimentari è regolamentato dal disciplinare di uso del marchio "Natura in Campo", approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2004, n. 1222 e smi.

3. Per le attività ricettive e di servizio l'uso del logo e della denominazione del parco è concesso secondo le modalità stabilite dall'ente parco.

4. Per la concessione di contributi e patrocini a enti pubblici e privati nonché a persone singole per iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale,

celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale nei settori compatibili con le finalità dell'ente parco, si applica quanto previsto dall'apposito regolamento dell'ente parco.

CAPO VII Raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico

Art. 52. (Raccolta dei prodotti del sottobosco)

1. E' consentita la raccolta di frutti del sottobosco in tutto il territorio del parco ad esclusione delle zone classificate come A1 dal piano di assetto del parco, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla normativa vigente in materia.

2. E' vietato danneggiare o distruggere, anche parzialmente, tutte le specie fruttifere durante la raccolta.

3. Per i seguenti prodotti del sottobosco, la raccolta individuale giornaliera delle loro parti commestibili è consentita nei limiti massimi di seguito indicati:

- a) lampone (*Rubus idaeus* L.)Kg 0,200;
- b) mora (*Rubus sp. pl.*)Kg 2,000;
- c) fragola (*Fragaria vesca* L.)Kg 0,400.

4. Non è soggetta a limitazioni la raccolta di specie vegetali da utilizzarsi per usi tradizionali domestici, alimentari e di medicina popolare, a scopo ornamentale durante celebrazioni religiose, con esclusione delle attività di commercializzazione e di pubblica ristorazione, tranne che per le specie di seguito indicate per le quali sono prescritti:

a) divieto di raccolta per:

- 1) muschi (*Musci sp. pl.*), fatto salvo quanto previsto dal comma 6;
- 2) pungitopo (steli di *Ruscus aculeatus* L.);
- 3) tasso (bacche di *Taxus bacata* L.);
- 4) vischio (*Viscum sp.*);
- 5) carlina (*Carlina acaulis*);
- 6) agrifoglio (*Ilex aquifolium*);

b) limiti massimi di raccolta per:

- 1) ginepro (bacche di *Juniperus communis* L. e altre specie).....Kg 0,500;
- 2) asparagi selvatici (ins nome scient).....Kg 1,000;

3) prugnolo (drupe di *Prunus spinosa* L.)Kg 0,500.

5. Il taglio del ginepro (*Juniperus communis* L. e altre specie) per allestimenti è consentito, previo rilascio del nulla osta dell'ente parco, che deve contenere l'indicazione delle zone di prelievo e dei quantitativi massimi consentiti.

6. Per casi particolari legati a manifestazioni culturali e tradizionali dei comuni ricadenti nel territorio dell'area naturale protetta, l'ente parco può rilasciare il nulla osta per la raccolta di limitati quantitativi delle specie *Musci sp.* indicate nel comma 4, lettera a), numero 1).

7. La raccolta di erbe e frutti del sottobosco può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

8. Sono esclusi dalle attività di raccolta consentite dal presente articolo, tutti i territori ricompresi nelle zone di riserva integrale A1 del parco.

9. L'ente parco può temporaneamente limitare o vietare la raccolta di prodotti del sottobosco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 53. (Tutela della flora spontanea)

1. In tutto il territorio del parco è protetta la flora spontanea, a livello erbaceo, arbustivo ed arboreo.

2. E' vietato danneggiare, distruggere anche parzialmente o asportare parti di tutte le specie di flora spontanea e di piante officinali e recidere fiori selvatici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52 e dal capo VII.

3. In particolare, è vietato asportare apparati radicali, bulbi nonché recidere fiori, oltre che di tutte le specie elencate nell'articolo 1 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea) anche delle seguenti specie, in quanto considerate rare, localizzate o poco comuni:

- a) *Aquilegia vulgaris* (Aquilegia comune);
- b) *Dryas octopetala* (Camedrio alpino);
- c) *Cephalanthera longifolia* (Cefalantera maggiore);
- d) *Daphne mezereum* (Dafne mezereo);

- e) *Daphne oleoides* Schreb. (Dafne spatolata);
- f) *Helianthemum apenninum* (Eliantemo degli Appennini);
- g) *Gentiana dinarica* (Genziana appenninica);
- h) *Gentiana lutea* (Genziana maggiore);
- i) *Lilium martagon* (Giglio martagone o montano);
- l) *Iberis saxatilis* (Iberide rupestre);
- m) *Anthericum liliago* (Lilioasfodelo maggiore);
- n) *Linaria purpurea* (Linaria violacea);
- o) *Linum alpinum* (Lino celeste);
- p) *Fritillaria tenella* (Meleagrine minore);
- q) *Narcissus poeticus* (Narciso selvatico o dei poeti);
- r) *Pulsatilla alpina* (Pulsatilla alpina);
- s) *Phyteuma orbicolare* (Raponzolo orbicolare);
- t) *Semprevivum arachnoideum* (Semprevivo ragnateloso);
- u) *Silene dioica* (Silene dioica);
- v) *Paris quadrifolia* (Uva di volpe);
- z) *Tulipa silvestris australis* (Tulipano selvatico o montano);
- aa) *Cyclamen sp.* (Ciclamino);
- bb) *Stembergia lutea* (Zafferano giallo);
- cc) *Galanthus nivalis* (Bucaneve);
- dd) *Pinguicula vulgaris* (Pinguicola);
- ee) tutte le altre specie di orchidee.

Art. 54. (Raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. E' consentita la raccolta di funghi epigei spontanei in tutto il territorio del parco ad esclusione delle zone classificate come A1 dal piano di assetto del parco, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla normativa vigente in materia.

2. La raccolta deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente in materia, senza necessità di acquisire il nulla osta dell'ente parco ed in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) la raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia permesso l'accesso e non sia prevista alcuna limitazione dalla normativa vigente;
- b) la raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
- c) è vietata la raccolta di funghi decomposti, anche solo parzialmente;
- d) è vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori di qualsiasi specie fungina;
- e) è vietato distruggere esemplari di funghi non commestibili.

3. L'ente parco può temporaneamente limitare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ridurre la quantità procapite di raccolta o interdire aree alla raccolta per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Art. 55. (Raccolta di tartufi)

1. E' consentita la raccolta dei tartufi in tutto il territorio del parco ad esclusione delle zone classificate come A dal piano di assetto del parco, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla normativa vigente in materia.

2. La raccolta deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente in materia, senza necessità di acquisire il nulla osta dell'ente parco ed in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a) la raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia permesso l'accesso e non sia prevista alcuna limitazione dalla normativa vigente;
- b) la raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
- c) durante le attività di ricerca e raccolta dei tartufi, i cani da fiuto possono essere tenuti senza guinzaglio, in deroga all'articolo 81, comma 1,

purché rimangano nel raggio di 15 metri di distanza dal proprietario o conduttore e non disturbino la fauna selvatica;

- d) i cani da tartufo utilizzati per la ricerca devono essere in regola con le norme in materia di animali d'affezione e con quelle in materia di profilassi.

3. Qualora si verificano casi di avvelenamento finalizzati a colpire i cani da tartufo, l'ente parco provvede a vietare la raccolta sull'intera area per un congruo periodo di tempo.

4. L'ente parco può temporaneamente limitare la raccolta dei tartufi, ridurre la quantità procapite di raccolta o interdire aree alla raccolta per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

CAPO VIII Disciplina della circolazione dei veicoli

Art. 56. (Oggetto)

1. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 32 delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto, disciplina la circolazione dei veicoli al di fuori della viabilità ordinaria, come definita dall'articolo 57.

Art. 57. (Definizioni di viabilità)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per viabilità ordinaria l'insieme delle strade di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e smi;

b) per viabilità non ordinaria:

1) le strade di penetrazione, di attraversamento e transito situate all'interno delle aree agro-silvo-pastorali;

2) le piste forestali;

3) le piste di esbosco e i piazzali di deposito di legname;

4) i sentieri e le mulattiere;

5) i tracciati delle piste da sci da discesa e da fondo e i tracciati degli impianti di risalita.

Art. 58. (Disciplina della circolazione)

1. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 59, nelle strade e nei percorsi individuati dall'articolo 57, comma 1, lettera b), è vietata la circolazione dei veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi dell'ente parco, di vigilanza, di soccorso, della Protezione Civile, del servizio antincendio e di assistenza sanitaria e veterinaria e per i mezzi in dotazione agli enti preposti a servizi di pubblica utilità.

2. Ai sensi della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (*Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore*) è, altresì, vietata la circolazione e la sosta di mezzi a motore nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendosi ricomprese oltre alle carreggiate, anche le banchine, le cunette, le aree adiacenti riservate alla sosta, al parcheggio ed all'inversione di marcia nonché

le piazzole di intersezione, fatta eccezione per i mezzi di vigilanza, di soccorso, della Protezione Civile, del servizio antincendio e di assistenza sanitaria e veterinaria e per i mezzi in dotazione agli enti preposti a servizi di pubblica utilità.

3. Su manto nevoso è vietata la circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di vigilanza e di soccorso e per i mezzi adibiti a manutenzione dei tracciati di cui all'art. 57, comma 1, lettera b) punto 5, nelle zone D8 del piano di assetto del parco; sarà pertanto consentito il transito ai soggetti istituzionalmente competenti allo svolgimento dei suddetti compiti, nonché ai soggetti singoli o associati che operino in regime di convenzione con l'ente preposto.

4. In deroga al precedente comma, su richiesta dei Comuni, nelle zone classificate come D8 dal piano di assetto e nelle immediate vicinanze, l'ente parco può individuare di aree opportunamente circoscritte e delimitate, nelle quali sarà consentito l'accesso dei veicoli a motore su manto nevoso.

5. Le manifestazioni sportive di qualunque carattere effettuate con veicoli a motore sono vietate al di fuori delle strade individuate nell'art 57, comma 1, lettera a).

Art. 59. (Deroghe ai divieti di circolazione)

1. Ai soggetti che esercitino attività economiche nell'ambito dell'area naturale protetta ovvero ai proprietari o comunque titolari di diritti reali su beni ubicati nel territorio del parco è consentito il transito, limitatamente al tratto di strada più breve necessario per accedere al bene, sulla viabilità non ordinaria di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b).

2. Ai soggetti di cui al comma 1, i Comuni rilasciano, su richiesta motivata dell'interessato, apposito contrassegno, avente validità biennale, sul quale sono riportate targa e tipo di veicolo. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile sul mezzo.

3. L'ente parco provvede alla costituzione di un elenco dei contrassegni rilasciati, da aggiornare ogni anno. L'elenco è comunicato ai comuni competenti. Eliminare???

4. I divieti di circolazione di cui all'articolo 58 non si applicano ai veicoli in uso a persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Art. 60. (Regolamentazione della viabilità classificata di tipo A e B)

1. Entro 60 giorni dall'adozione del presente regolamento, sarà elaborato dai Comuni ricadenti nel territorio, un elenco di tutte le strade a viabilità non ordinaria su cui gravano ordinanze di limitazione o divieto al traffico:

2. L'elenco di cui al comma 1 sarà aggiornato dai Comuni entro il 31 marzo di ogni anno e l'ente parco potrà fornire, d'intesa con i Comuni, eventuali altre indicazioni di limitazione al transito. (ultima versione del Commissario)

CAPO IX Disciplina dell'attività edilizia

Art. 61. (Attività edilizia)

1. L'attività edilizia è svolta in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dalle norme di attuazione del piano di assetto nonché dal presente capo.

2. Sono sottoposti al nulla osta di cui all'articolo 5 tutti gli interventi per i quali le leggi vigenti prevedono autorizzazione. Ai fini del rilascio del nulla osta, ai progetti deve essere allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente ed in particolare:

a) le indicazioni relative al cantiere ed in particolare gli accorgimenti per garantire il rispetto dello stato e della morfologia del sito, i tempi di realizzazione e le opere necessarie alla cantierizzazione, ivi comprese le eventuali strutture mobili e provvisorie;

b) l'elaborazione tecnica del sistema di smaltimento, se si tratta di interventi che prevedano scarichi.

3. Per le opere per le quali le leggi vigenti non prevedono la necessità di autorizzazione o permesso a costruire, il nulla osta non è dovuto, e dovrà essere inviata semplice comunicazione così come indicato all'art. 10 delle norme tecniche di attuazione.

4. Nelle zone D del piano sono consentiti gli interventi di cui alla l.r. 21/2009 e ss. mm. e ii. per un incremento massimo di 38 metri quadrati per ciascun intervento.

Art. 62. (Tipi e modalità di costruzione delle opere e dei manufatti)

1. Nelle zone e relative sottozone B e C ad eccezione dei centri storici di cui al comma 1 si applicano le seguenti prescrizioni:

a) per gli edifici tipici dei luoghi, quali casolari, casali, stalle, mulini, fornaci, opifici ed altri di cui ai toponimi I.G.M., devono essere mantenuti gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio originario e su di essi sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo;

- b) gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia devono essere eseguiti applicando le tecniche costruttive tradizionali ed evitando gli elementi estranei all'edilizia locale;
- c) per le coperture a tetto devono essere utilizzate tegole laterizie o scisti lapidei; le murature esterne devono essere realizzate in scampoli di pietra o laterizio, se a vista, ovvero intonacate o rivestite, senza l'impiego di intonaci al quarzo plastico, con particolare attenzione alle coloriture che devono essere comprese nella gamma dei colori tenui, con toni terrosi;
- d) nelle sistemazioni esterne degli edifici inseriti lungo pendii e per tutto quanto attiene ai lavori di terra, movimenti e muri di sostegno vale quanto prescritto per la salvaguardia delle visuali dall'articolo 40 delle norme di attuazione del piano di assetto.

2. Nelle zone D non ricomprese nel comma 1, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) le costruzioni, qualunque sia la loro destinazione d'uso, devono essere realizzate tenendo conto degli elementi tipici ed evitando gli elementi estranei all'edilizia locale;
- b) le coperture degli edifici devono essere a tetto, o comunque a falde inclinate, di pendenza non superiore al 30%, salvo deroghe specifiche in relazione a condizioni di forte innevamento, con sovrastante manto di copertura in tegole laterizie; le tinteggiature delle murature esterne devono uniformarsi a quelle tipiche della tradizione locale;
- c) è di norma vietato realizzare interventi edilizi sul colmo delle alture, salva la possibilità di deroga qualora sussistano insormontabili ragioni di ordine tecnico;
- d) nella realizzazione di interventi edilizi devono di norma essere rispettati i profili dell'andamento naturale del terreno;

3. Al fine di riqualificare il paesaggio agricolo è fatto obbligo, in caso di interventi edilizi, di eliminare tutti gli elementi che alterano gli originali caratteri edilizi e strutturali delle costruzioni rurali, quali coperture in eternit, materiali di derivazione petrolchimica, laminati policromi, relitti di carrozzeria e quanto altro venga impropriamente usato come elemento costruttivo.

Art. 63. (Cartellonistica e standardi per pubblicità e segnaletica)

1. Al di fuori dei centri urbani, la cartellonistica pubblicitaria è vietata in tutto il territorio del parco ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 42/2004. In tutte le aree classificate come A, B e C dal piano di assetto del parco, è vietata l'apposizione di manufatti pubblicitari e cartelli di qualunque natura e scopo. È esclusa la segnaletica del parco, la segnaletica turistica e agrituristica d'installazioni presenti all'interno del Parco o nelle immediate vicinanze e quella prevista dal codice della strada.

2. Nelle altre zone del parco è consentita:

- a) la segnaletica comunale, per iniziative attinenti al territorio e agli scopi istituzionali;
- b) la cartellonistica a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni locali, purché non luminosa o contenente altre informazioni pubblicitarie non attinenti all'evento;
- c) le insegne commerciali poste nelle aree di pertinenza di servizi, industrie, centri commerciali e simili, purché attinenti alla specifica attività svolta e in regola con le normative comunali.

3. La segnaletica e la cartellonistica di cui ai commi 1 e 2, devono essere di sagoma regolare, l'uso del colore rosso non deve essere superiore a un quinto della superficie complessiva del cartello e la superficie massima dei cartelli stessi non deve superare i sei metri quadrati nelle aree D e i due metri quadrati nelle altre aree. Le installazioni a bandiera, anche in forma di pannello monofocale o bifacciale, i segni orizzontali reclamistici, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi sono consentiti esclusivamente nelle aree D.

CAPO X Attività ricreative, educative e sportive

Art. 64. (Manifestazioni pubbliche sportive non organizzate)

1. Per manifestazione pubblica sportiva non organizzata si intende una attività sportiva, anche non agonistica, avente carattere sia locale che nazionale, esercitata da una pluralità di persone, il cui svolgimento non richiede servizi di supporto di alcun genere né l'interruzione di pubblici servizi o l'interdizione temporanea di pubbliche utilità.

2. Le manifestazioni pubbliche sportive itineranti non organizzate che non comportano l'utilizzo di mezzi a motore, ivi comprese le escursioni a piedi, in mountain bike, con slitte trainate da cani o a cavallo, possono essere svolte unicamente su strade statali, provinciali, comunali, tracciati interpoderali e vicinali, ovvero su piste forestali, piste tagliafuoco, piste da sci e da sci di fondo, mulattiere e sentieri, purché accessibili al pubblico.

3. Le manifestazioni pubbliche sportive non organizzate non possono essere svolte all'interno del parco, salvo quanto previsto dall'articolo 77.

4. Le manifestazioni pubbliche sportive itineranti non organizzate, che prevedono una durata di più giorni e il pernottamento in bivacco o in campeggio itinerante, devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'ente parco con le modalità previste dall'articolo 67.

5. Sono in ogni caso vietate le manifestazioni pubbliche sportive non organizzate che prevedono l'uso di auto, mezzi fuoristrada, moto, quad, motoslitte, natanti, velivoli e qualunque altro mezzo a motore, al di fuori delle strade individuate nell'art 57, comma 1, lettera a).

Art. 65. (Manifestazioni pubbliche sportive organizzate)

1. Per manifestazione pubblica sportiva organizzata si intende una attività sportiva, avente carattere sia locale che nazionale, svolta da una pluralità di persone e predisposta da un soggetto che abbia la titolarità dell'organizzazione e la responsabilità della effettuazione della manifestazione e che richieda l'uso di attrezzatura o mezzi, l'allestimento nel territorio del parco di servizi di supporto o funzionali all'attività sportiva nonché l'eventuale interruzione di pubblici servizi o l'interdizione temporanea di pubbliche utilità.

2. Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate che comprendano escursioni a piedi, a cavallo o in bicicletta devono essere svolte unicamente su strade statali, provinciali, comunali, tracciati interpoderali e vicinali ovvero su piste forestali, piste tagliafuoco, piste da fondo, mulattiere e sentieri, purché accessibili al pubblico.

3. Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate svolte con slitte trainate da cani devono seguire itinerari all'interno della sentieristica esistente. Durante le soste i cani da traino devono essere tenuti legati o comunque non essere lasciati liberi di vagare nel territorio circostante e rispettare quanto previsto nell'articolo 81.

4. Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate non possono essere svolte nelle zone classificate come A dal piano di assetto del parco.

5. Sono in ogni caso vietate le manifestazioni pubbliche sportive organizzate che prevedono l'uso di auto, mezzi fuoristrada, moto, quad, motoslitte, velivoli e qualunque altro mezzo a motore, al di fuori delle strade individuate nell'art 57, comma 1, lettera a).

Art. 66. (Nulla osta per le manifestazioni pubbliche sportive)

1. Le manifestazioni pubbliche sportive devono ottenere il preventivo nulla osta dell'ente parco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

2. Alla richiesta di nulla osta devono essere allegati:

a) i prescritti provvedimenti autorizzatori rilasciati dagli enti competenti ai sensi della normativa vigente;

1) b) una relazione attestante: la natura della manifestazione e la tipologia della disciplina sportiva svolta; il luogo e l'itinerario interessati all'interno del parco dalla manifestazione; la durata della manifestazione; una cartografia con evidenziati il percorso, la localizzazione delle eventuali strutture, ivi compresi i servizi igienici temporanei, delle aree di ristoro, emergenza e soccorso nonché delle aree riservate al pubblico.

3. L'ente parco può prescrivere, in sede di nulla osta, modifiche ai percorsi o alle modalità organizzative, cui gli organizzatori o promotori devono attenersi nonché indicare specifiche norme comportamentali al fine di salvaguardare gli ambienti naturali.

4. per le manifestazioni a cadenza annuale le cui caratteristiche di cui al comma 2, indicate all'atto della prima richiesta di nulla osta sono invariate è sufficiente una comunicazione 7 gg prima, salvo nei casi in cui è prevista la convocazione della commissione pubblici spettacoli.

5. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le manifestazioni inerenti gli sport invernali che si svolgono all'interno delle zone D8, salvo nei casi in cui è prevista la convocazione della commissione pubblici spettacoli.

Art. 67. (Obblighi e responsabilità)

1. Il soggetto responsabile dell'organizzazione è tenuto a comunicare all'ente parco, entro un mese dalla conclusione della manifestazione sportiva autorizzata, il numero dei partecipanti, l'esito della manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire altri elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.

2. Eventuali danni e alterazioni dello stato dei luoghi, della flora e della fauna lungo il percorso interessato dalla manifestazione sportiva e riferibili allo svolgimento della manifestazione stessa nonché l'abbandono di rifiuti che non vengano rimossi entro quarantotto ore dal termine della manifestazione, sono addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione, che ne risponde ai sensi della normativa vigente.

Art. 68. (Sci e snowboard fuori pista)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67, l'attività di snowboard e di sci fuori pista è consentita esclusivamente nelle aree sommitali ricadenti all'esterno delle zone classificate come A1 dal piano di assetto del parco.

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte nel rispetto della sicurezza pubblica e della morfologia dei luoghi e nell'osservanza della legge 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e smi. In particolare si deve tener conto delle prescrizioni relative all'obbligo di informazione sul rischio e sull'assunzione di responsabilità e delle raccomandazioni diramate dai bollettini meteorologici, dal Servizio Meteomont e dalle autorità preposte.

Art. 69. (Sci da discesa e snowboard)

1. L'attività di sci da discesa e snowboard è libera va praticata nelle piste e nei tracciati ad essa destinati, nel rispetto della morfologia dei luoghi, della sede e delle dimensioni dei relativi percorsi nonché della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo). In particolare si deve tener conto delle prescrizioni relative all'obbligo di informazione sul rischio e all'assunzione di responsabilità e delle raccomandazioni diramate dai bollettini meteorologici, dal Servizio Meteomont e dalle autorità preposte.

Art. 70. (Sci di fondo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67, l'attività di sci di fondo va praticata nelle piste e nei tracciati ad essa destinati, nel rispetto della morfologia dei luoghi, della sede e delle dimensioni dei relativi percorsi nonché della legge 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

2. L'attività di sci di fondo non è consentita nelle zone di riserva A 1 come da piano di assetto del parco.

3. La manutenzione periodica delle piste, onde contenere i danni da ruscellamento, è sottoposta a nulla osta dell'ente parco.

Art. 71. (Sci di fondo escursionismo)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67, l'attività di sci di fondo escursionismo può essere praticata anche al di fuori delle piste e dai tracciati destinati allo sci di fondo.

2. L'attività di sci di fondo escursionismo non deve comportare la modifica della morfologia dei luoghi né disturbo alla quiete naturale o alla fauna selvatica e deve essere esercitata nel rispetto della legge 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

3. L'attività di sci di fondo escursionismo non è consentita nelle zone A1 dal piano di assetto del parco che sono segnalati con apposita tabellazione dall'ente parco.

Art. 72. (Attività di escursionismo con racchette da neve e ciaspole)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67, l'attività di escursionismo con racchette da neve e ciaspole è libera, purché esercitata all'interno della rete di sentieri.

2. L'attività di escursionismo con racchette da neve, ciaspole non deve comportare modifica della morfologia dei luoghi, disturbo alla quiete naturale o alla fauna selvatica né violazioni alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 73. (Attività sportive con l'uso di armi)

1. All'interno del parco è vietata qualunque attività sportiva, singola o associata e a qualunque titolo esercitata, che prevede l'uso di armi da fuoco, ad aria compressa o di balestre ed archi. L'introduzione delle stesse nel territorio del parco è disciplinato dal capo XV.

2. In deroga al comma 1, al di fuori della zona classificate come A, B, C dal piano di assetto del parco, sono consentiti:

- a) l'esercizio del poligono di tiro esistente in località Fosso di Santa Scolastica, nel Comune di Subiaco, purché le attività di tiro siano svolte esclusivamente al chiuso e la gestione della struttura sia in regola con il regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente in materia;
- b) lo svolgimento di attività sportive multidisciplinari, tenute ai sensi del comma 1, al cui interno sia ricompresa l'attività di tiro al bersaglio con sole armi ad aria compressa;
- c) le attività di tiro con l'arco, anche ad uso singolo e personale, purché svolte in aree delimitate e circoscritte ed idonee ad evitare danni accidentali ad esseri umani nonché ad esemplari di fauna selvatica e domestica; per lo svolgimento di tali attività, qualora non rientrino nelle manifestazioni pubbliche sportive, alle quali si applica la disciplina ivi prevista, è necessario richiedere l'autorizzazione all'ente parco.

3. Fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente in materia di pesca, è vietato l'utilizzo nei corsi d'acqua di fiocine, arpioni, bilance, nasse.

4. Sono vietate manifestazioni in forma singola od organizzata di giochi di ruolo e war games, che simulino atteggiamenti e scene di guerra, anche se con l'utilizzo di armi-giocattolo, a gas o di tipo soft-air.

Art. 74. (Attività speleologiche)

1. E' vietato l'accesso in cavità carsiche poste all'interno delle zone di riserva classificate come A1 dal piano di assetto del parco.

2. E' vietato introdursi e stazionare, presso grotte, ripari sotto roccia e altri analoghi siti, in cui siano presenti depositi conosciuti d'interesse archeologico, geologico e paleontologico. Tali siti sono segnalati a cura dell'ente parco.

3. L'attività speleologica non è consentita, salvo che per motivi scientifici e di ricerca e previo nulla osta dell'ente parco, in quelle grotte in cui siano presenti comunità animali ovvero formazioni geologiche o condizioni biologiche o microclimatiche che possano subire danno dall'attività di fruizione.

4. All'interno delle cavità carsiche, in ogni caso, non è consentita la raccolta, la distruzione di formazioni/concrezioni calcaree o il trasferimento all'esterno di esemplari di nessuna specie di fauna selvatica a qualunque ordine appartenente.

Art. 75. (Attività di arrampicata sportiva)

1. Lo svolgimento di attività di arrampicata sportiva deve essere comunicato all'ente parco con congruo anticipo, specificando il sito, la data, il numero di partecipanti e il nominativo con recapito del richiedente.

2. Durante le attività di arrampicata sportiva è fatto obbligo di adottare un comportamento rispettoso della natura, evitando danneggiamenti all'ambiente e disturbi alla fauna. In particolare è vietato:

- a) svolgere attività di arrampicata sportiva in zone di riserva A1 e A2;
- b) svolgere attività di arrampicata sportiva su pareti ove sia accertata la nidificazione o comunque la frequentazione di avifauna nel periodo riproduttivo e di svernamento, ai sensi della D.G.R. 612/2011 e ss. mm. e ii, in special modo tra il 1 gennaio ed il 31 luglio;
- c) scrivere e fare incisioni sulle pareti di roccia ovvero segnalare le vie nonché danneggiare o alterare l'habitat e lo stato dei luoghi;

- d) lasciare rifiuti, corde, catene, placche o altre supporti, metallici e non, che siano visibili in parete, ad eccezione di quanto strettamente necessario per assicurare la via;
- e) danneggiare o distruggere la vegetazione spontanea esistente sulle pareti o alla base delle stesse;
- f) danneggiare, distruggere o asportare, anche parzialmente, nidi di uccelli, anche se abbandonati.

3. L'ente parco adotta, entro il 31 maggio di ogni anno, un elenco delle pareti di cui al comma 2, lettera b), dandone opportuna comunicazione ai Comuni e da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente parco; tali pareti sono segnalate con adeguate modalità. Ai fini dell'adeguamento dell'elenco, le pareti sono oggetto di periodici monitoraggi da parte del personale addetto dell'ente parco, per accertare la sussistenza delle condizioni che ne inibiscono l'accesso.

4. Nelle more dell'adozione dell'elenco di cui al comma 3, l'attività di arrampicata è sospesa sulle pareti dell'intero territorio del parco nel periodo riproduttivo delle specie ornamentali dal 1° gennaio al 31 luglio.

Art. 76. (Trekking e mountain bike, escursioni a cavallo)

1. Le attività di trekking, mountain bike ed escursionismo a cavallo sono libere e devono essere svolte esclusivamente sulla rete di sentieri esistente. E' fatto divieto di abbandonare i sentieri durante le escursioni.

2. Sono comunque vietate le cosiddette downhill salvo specifici tracciati identificati dall'ente parco.

3. L'attività di mountain bike è vietata nelle zone di riserva classificate come A1 (riserva integrale) dal piano di assetto del parco.

Art. 77. (Sorvolo con mezzi a motore)

1. Ai sensi dell'art. 793 comma 3, del Codice della Navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327 così come modificato dal d.lgs n. 163 del 2005 e dal d.lgs 151 del 2006 s.i.m, e' vietato il sorvolo del territorio del parco identificato dai vertici di un poligono di cui al comma 9 a una quota inferiore a tremila metri sul livello del mare (o 9.842,5 piedi slm), da parte di aeromobili di qualsiasi specie, senza la preventiva

autorizzazione dell'ente parco. Tale disposizione non si applica ai voli di emergenza, di servizio antincendio, soccorso e protezione civile ed ai voli operativi dei servizi di polizia.

2. L'autorizzazione emessa ai fini della tutela del patrimonio naturale di cui al comma 1 può essere concessa esclusivamente per:

- a) lo svolgimento di attività di competenza dell'ente parco;
- b) il trasporto di persone, mezzi e materiali per l'esecuzione di lavori in zone in alta quota raggiungibili solo con il mezzo aereo;
- c) l'esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche, documentaristiche e televisive;
- d) l'esecuzione di rilevamenti od osservazioni;
- e) il trasporto di persone portatrici di handicap o diversamente abili, in presenza di specifiche necessità;
- f) il trasporto di autorità pubbliche e istituzionali.

3. E' in ogni caso vietato:

- a) il sorvolo del territorio del parco e l'atterraggio per attività di eliski, di trasporto di persone per svago o per attività ludico-sportive, di elibarbecuing, di elibike e in genere per attività pubblicitarie, di diporto, amatoriali o sportive;
- b) il sorvolo a bassa quota o l'atterraggio di velivoli appartenenti alle Forze Armate per motivi di esercitazione ed addestramento o comunque non legati a necessità di emergenza e soccorso;
- c) l'utilizzo di velivoli a bassa quota per lavori di manutenzione delle linee aeree infrastrutturali di servizi erogati da soggetti privati, qualora sia possibile utilizzare metodi alternativi.

4. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare:

- a) il richiedente e l'eventuale committenza;
- b) la motivazione del sorvolo;
- c) il percorso da effettuare, mediante idonea rappresentazione cartografica;

- d) il tempo previsto per la realizzazione del sorvolo;
- e) il numero delle persone trasportate;
- f) l'aereomobile utilizzato.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 può prevedere percorsi alternativi o prescrivere specifiche cautele e limitazioni a cui il richiedente è obbligato ad attenersi.

6. L'autorizzazione può essere revocata in presenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico o di tutela naturalistica.

7. Qualora le condizioni meteorologiche od altre oggettive ragioni temporanee impongano il rinvio del sorvolo autorizzato, il soggetto autorizzato può concordare con l'ente parco una nuova data, senza necessità di ottenere una nuova autorizzazione.

8. Ai fini della applicazione del divieto di cui al comma 1, è compito dell'ente parco richiedere all'ENAC l'istituzione dell'area di divieto di sorvolo. Tale richiesta è fatta dall'ente parco entro 90gg dall'approvazione del presente regolamento e rinnovata alla scadenza così come previsto dal Codice della Navigazione e dalle procedure dell'ENAC.

9. Lo spazio aereo di cui al comma 1 è identificato dal poligono le cui coordinate dei vertici sono le seguenti:

- 1) 13° 1'34.80"E, 42° 1'20.31"N
- 2) 13° 2'39.04"E, 41° 58'29.35"N
- 3) 13° 5'39.29"E, 41° 54'46.14"N
- 4) 13° 12'14.81"E, 41° 51'3.64"N
- 5) 13° 22'24.03"E, 41° 49'34.87"N
- 6) 13° 22'20.32"E, 41° 52'18.35"N
- 7) 13° 23'28.97"E, 41° 54'25.08"N
- 8) 13° 19'18.22"E, 41° 57'20.12"N
- 9) 13° 6'31.25"E, 42° 2'2.08"N

Art. 78. (Deltaplano e parapendio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67, le attività di volo esercitate con deltaplano, parapendio, paracadute o altri mezzi non a motore, possono essere svolte previa comunicazione all'ente parco. La comunicazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dei mezzi impiegati per il sorvolo.

2. E' in ogni caso vietata l'attività di volo di cui al comma 1 esercitata con deltaplano e parapendio nelle zone classificate come A e B dal piano di assetto del parco e nelle vicinanze degli habitat rupicoli di cui all'articolo 76, comma 3 nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 luglio.

Art. 79. (Canoa, kayak, torrentismo e rafting)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67, le attività di rafting, torrentismo o l'utilizzo di canoe o kayak possono essere esercitate lungo i tratti idonei del corso del fiume Aniene.

2. Le attività di cui al comma 1 debbono essere svolte nel rispetto della vegetazione ripariale, tenuto conto della necessità di sicurezza delle attività, senza alterare, anche parzialmente, la direzione di flusso delle acque, senza modificare l'assetamento di formazioni geologiche e senza disturbare la quiete naturale e la fauna selvatica.

Art. 80. (Attività con cani)

1. Per prevenire il disturbo alla fauna selvatica e il rischio di trasmissione di patologie è fatto divieto di introdurre cani non tenuti al guinzaglio, su tutto il territorio del parco.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

- a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purché non si allontanino da un raggio di 200 metri dal bestiame al pascolo sorvegliato;
- b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza dell'ente parco o di forze di polizia;

- d) i cani utilizzati in attività di pet-therapy, purché sotto il diretto controllo dei conduttori;
- e) i cani utilizzati per le attività e secondo le modalità previste nell'articolo 56.

3. Ai fini della profilassi di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), su tutto il territorio del parco è obbligatorio eseguire quanto prescritto al primo comma, lettere a), b), c), d), del medesimo articolo.

4. Ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 9 settembre 2003, tutti i cani indicati nell'elenco delle "razze pericolose" debbono essere tenuti al guinzaglio, muniti di museruola e sotto il diretto controllo del conduttore, salvo quanto previsto al comma 2, lettere b) e c).

5. Per evitare il disturbo alla fauna selvatica, è vietato lasciare liberi di vagare sul territorio cani da caccia, da seguita, da ferma, da cerca e riporto, da tana. Non è in alcun modo consentito l'addestramento di cani da caccia in territorio aperto, ancorché inseriti in contesti di gare cinofile o di allevamento di specifiche razze. Per cani da caccia si intendono tutti quelli appartenenti alle razze così classificate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI).

6. Nel territorio del parco, al di fuori dei centri urbani e di contesti controllati, delimitati e invalicabili, è vietato organizzare e tenere manifestazioni a qualsiasi titolo che prevedano esibizioni di cani in libertà.

7. I proprietari dei cani sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di animali d'affezione.

8. In caso di smarrimento di cani all'interno del parco, i proprietari sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ente parco e comunque entro e non oltre le 36 ore, specificando razza, data, orario e luogo dello smarrimento.

Art. 81. (Pesca sportiva)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67 e il divieto di praticare pesca sportiva nelle zone A1 e A2 del piano di assetto del parco, l'esercizio della pesca sportiva è consentito, nel rispetto della normativa vigente in materia:

- a) lungo il corso del fiume Aniene nel tratto compreso tra la località Fiumata, all'altezza del bivio sul ponticello sulla strada provinciale Trevi-Filettino e il confine del parco nel Comune di Subiaco;
- b) lungo il torrente Simbrivio, dal bacino della diga fino alla confluenza con l'Aniene in località Comunacque;
- c) nella ZPC lungo il torrente Simbrivio, dalla diga fino al ponte di attraversamento del fosso Carpinetto.

2. L'ente parco promuove accordi con le associazioni di pescatori per garantire la tutela dell'ambiente ed una migliore gestione alieutica delle aree dove la pesca è consentita.

3. I ripopolamenti ittici ai fini alieutici, da realizzarsi esclusivamente a cura degli enti pubblici competenti e previo nulla osta dell'ente parco, sono consentiti solo con individui appartenenti geneticamente a popolazioni autoctone già presenti nei luoghi, con particolare riferimento alla trota fario (*Salmo trutta fario* L.) di ceppo mediterraneo, che deve essere opportunamente salvaguardata anche con interventi di fecondazione artificiale. E' vietata l'immissione, a qualsiasi titolo, di specie estranee alla fauna ittica e artropoda originaria del distretto ittiografico tosco-laziale. La richiesta di nulla osta al ripopolamento ittico deve indicare in particolare la data e il luogo delle immissioni nonché quantità, specie e provenienza degli esemplari da immettere.

4. E' vietato catturare, prelevare, uccidere o detenere esemplari appartenenti alle seguenti specie:

- a) granchio di fiume (*Potamon fluviatile*);
- b) vairone (*leuciscus souffia*);
- c) gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*);
- d) lampreda di ruscello (*Lampetra planeri*).

5. il regolamento e il relativo piano di gestione della ZPC di cui al comma 1 lett.c), sono oggetto di N.O. da parte dell'ente parco.

Art. 82. (Altre attività sportive e ricreative)

1. Le attività sportive, gli eventi o le manifestazioni che prevedono forme di interazione con la fauna selvatica o l'immissione in natura, anche temporanea, di specie animali selvatiche o d'allevamento, sono consentite previo nulla osta dell'ente parco.

Art. 83. (Campeggio ed altre attività all'aria aperta)

1. Nel territorio del Parco l'attività di campeggio è consentita:
 - a) nei campeggi e villaggi turistici, come definiti dall'art. 2, cc. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 18/2008 modificato dal R.R. n. 27 del 26/11/2014;
 - b) nelle aree attrezzate per la sosta temporanea, come definite dall'art. 2, c. 4 del Regolamento Regionale n. 18/2008 modificato dal R.R. n. 27 del 26/11/2014;
 - c) nelle forme di campeggio autorganizzato e campeggio mobile-itinerante, come definite dal L.R. n. 25/2009, artt. 6 e 8;
 - d) nella forma del bivacco con sosta non superiore ad una notte.
2. Non sono consentite / sono vietate forme di campeggio al di fuori di quanto previsto dall'art. 1;
3. I comuni ricadenti nel territorio del parco individuano le aree ove esercitare l'attività di campeggio, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) le aree per il campeggio definite dalla lettera a) del comma 1 sono individuate nelle zone classificate D1, D2, D5 e D8 dal piano di assetto e realizzate ad una distanza di almeno 150 metri dalle sponde delle aste fluviali, dei bacini e dei torrenti e di 400 metri a monte e 200 metri a valle dalle sorgenti;
 - b) le aree per il campeggio definite dalla lettera b) del comma 1 sono individuate nelle zone classificate D1, D2, D5 e D8 dal piano di assetto e realizzate ad una distanza di almeno 150 metri dalle sponde delle aste fluviali, dei bacini e dei torrenti e di 400 metri a monte e 200 metri a valle dalle sorgenti;
 - c) le aree per il campeggio definite dalla lettera c) del comma 1 sono individuate nelle zone classificate C e D dal piano di assetto e realizzate ad una distanza di almeno 150 metri dalle sponde delle aste fluviali, dei bacini e dei torrenti e di 400 metri a monte e 200 metri a valle dalle sorgenti, l'attività è esercitata in base a specifica autorizzazione comunale. Il Sindaco entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione ne trasmette copia al Parco che

rilascia apposito nulla osta ex art. 28 della L.R. n. 29/1997 e ss.mm.ii., come espressamente stabilito dall'art. 9, c. 2 della L.R. n. 25/2009;

d) il bivacco definito dalla lettera d) del comma 1 è consentito esclusivamente nelle zone classificate A2, B, C e D dal piano di assetto e comunque ad una distanza di almeno 150 m dalle sponde delle aste fluviali. Restano pertanto vietate le zone A1 ed A3. Per tale tipologia i richiedenti devono presentare una comunicazione anche per via telematica all'Ente Parco indicante l'itinerario ed il numero dei partecipanti. L'Ente Parco provvederà ad informare i relativi comuni interessati.

4. Nella forma di "campeggio autorganizzato" come definito dal L.R. n. 25/2009, di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, il numero di persone autorizzato per lo stesso periodo di permanenza non deve superare le 30 unità e i diversi gruppi di tende non devono alloggiare ad una distanza maggiore di 300 metri l'uno dall'altro. La permanenza del gruppo nell'area di campeggio non può essere superiore ai 15 giorni. Per tale tipologia di campeggio devono essere realizzate latrine con piccole buche nel terreno, localizzate lontano da sorgenti, impluvi, doline e gestite gettando, dopo ogni uso, della paglia e dell'ossido di calcio per la disinfezione. Al termine del campeggio le latrine devono essere colmate di terra ed il terreno circostante deve essere conguagliato e costipato.
5. Nel "campeggio mobile-itinerante" come definito dalla L.R. n. 25/2009, di cui alla lett. c) del comma 1 del presente articolo, il numero di persone autorizzato per lo stesso periodo di permanenza non deve superare le 30 unità, i diversi gruppi di tende non devono alloggiare ad una distanza maggiore di 300 metri l'uno dall'altro, sono vietate soste superiori a 48 ore.
6. Le soste per pellegrinaggi religiosi non possono avere durata superiore alle 48 ore e sono consentite conformemente alle specifiche di cui al comma 3 lettera d) del presente articolo.
7. Per tutte le forme di campeggio previste dal comma 1 valgono le seguenti disposizioni:
 - a) Il raggiungimento con automezzi del campeggio è consentito solo attraverso la viabilità esistente e aperta alla circolazione ai sensi del capo VIII. Le autovetture devono essere parcheggiate esclusivamente sulle piazzole e sugli slarghi esistenti nella zona, evitando il manto erboso.

- b) E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente a motore, di elettrodomestici e di accampamenti con strutture complesse.
- c) I campeggiatori per cucinare devono utilizzare fornelli sopraelevati, posizionati in zone sicure, da spegnere accuratamente dopo il loro utilizzo.
- d) Non possono essere utilizzati detergenti chimici di alcuna natura nelle sorgenti, nei fontanili o nei punti d'acqua esistenti per la pulizia di persone o cose.
- e) E' vietato scavare canalette di gronda, fossi di scolo o altre opere per il deflusso delle acque intorno alle tende o comunque all'interno del campo.
- f) E' vietato modificare la morfologia dei luoghi, accendere fuochi a terra, disturbare la quiete, spaventare la fauna selvatica e domestica, abbandonare rifiuti e danneggiare il soprassuolo boschivo.
- g) Al termine delle attività di campeggio deve essere dedicata particolare cura alla pulizia, alla rimozione dei residui e alla cancellazione di ogni traccia del campeggio effettuato.
- h) Tutte le persone autorizzate ai sensi dei precedenti commi sono tenute, tra l'altro, a portare con sé l'istanza e l'autorizzazione e ad esibirle su richiesta del personale di sorveglianza dell'ente parco.

Art. 84. (Deroghe)

1. In deroga all'articolo 14, comma 1, ogni campo scout può accendere un solo fuoco a terra, delimitato da pietre, lontano dal bosco, purché si sia dotati di mezzi idonei per lo spegnimento di incendi. E' fatto obbligo agli interessati di spegnere accuratamente residui o braci, e di non abbandonare il contenitore usato per braci ed altri materiali. Eventuali ceneri possono essere disperse sul terreno evitando concentrazioni ed accertandosi del loro completo spegnimento prima di allontanarsi.

CAPO XI Ricerca Scientifica

Art. 85. (Attività di ricerca scientifica)

1. Coloro che vogliono effettuare attività di ricerca scientifica nel territorio del parco, presentano apposita richiesta scritta all'ente parco, alla quale deve essere allegato un programma analitico di ricerca che indichi in particolare:

- a) le persone impegnate nelle attività di ricerca e le loro professionalità, con allegati i loro curricula vitae;
- b) l'area del parco interessata;
- c) l'oggetto e la finalità della ricerca;
- d) la durata della ricerca;
- e) i prelievi da effettuare, sia di materiale vivente che non vivente;
- f) le metodologie applicate;
- g) l'eventuale impiego di apparecchiature;
- h) le misure previste per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente del parco, sulle popolazioni delle specie vegetali ed animali, sulle formazioni geologiche, ivi compresi i reperti fossili;
- i) la eventuale pubblicazione dei risultati della ricerca e le sue modalità.

2. Non è consentita l'effettuazione di attività di ricerca scientifica che preveda la manipolazione di esemplari animali vivi nei periodi riproduttivi delle specie interessate o che possa produrre eccessivo disturbo in detti periodi o in altre delicate fasi biologiche individuate dall'ente parco.

3. L'ente parco può, in qualunque momento e per motivate ragioni legate alla gestione del parco e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni relativamente alle attività di cui al comma 1, lettere e) e g).

4. Qualora l'attività di ricerca scientifica comporti delle spese a carico dell'ente parco o comunque l'impegno della sua organizzazione amministrativa e delle sue strutture, l'ente parco provvede alla stipula di una apposita convenzione con il soggetto autorizzato ad effettuare l'attività di ricerca, che preveda i reciproci obblighi ed oneri. In particolare le convenzioni prevedono che i dati raccolti e quanto prodotto

dalle attività di ricerca siano di proprietà anche dell'ente parco, che può utilizzarli liberamente, anche mediante pubblicazione, nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali. In ogni caso, la pubblicazione dei risultati della ricerca da parte dei ricercatori deve contenere la citazione dell'ente parco.

5. Le attività di ricerca scientifica che prevedono la manipolazione o il prelievo di organismi viventi devono effettuarsi sempre in presenza di personale delle competenti strutture dell'ente parco.

CAPO XII Emissioni sonore e luminose

Art. 86. (Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale)

1. Nelle zone A, B del parco è vietata l'installazione di impianti di illuminazione fissi.
2. Nelle Zone A1, A2 e B sono vietati l'uso di apparecchi radio-televisivi, di riproduttori e diffusori di musica, di impianti di amplificazione nonché la produzione di suoni e rumori tali da arrecare disturbo alla quiete naturale.
3. E' sempre consentito l'uso di apparecchi trasmettenti impiegati dai servizi di vigilanza, antincendio e soccorso e quelli ubicati all'interno di abitazioni.
4. Sono vietate l'illuminazione con raggi laser e le emissioni luminose di qualunque tipo e sorgente destinate ad illuminare elementi riconoscibili del paesaggio.
5. E' consentita l'installazione temporanea e l'utilizzazione di qualunque apparecchio emettitore di onde sonore o luminose finalizzate alla ricerca scientifica, al monitoraggio, alla sorveglianza, al soccorso nonché al pronto intervento, previa comunicazione all'ente parco.
6. E' consentito, previa comunicazione all'ente parco, l'utilizzo notturno di fari di profondità per l'avvistamento di fauna selvatica. A tal fine nella comunicazione sono indicati i motivi, la data ed il luogo dell'utilizzo nonché l'uso eventuale di automezzi. E' escluso dall'obbligo di comunicazione l'utilizzo di fari di profondità nell'ambito di attività scientifiche già autorizzate ovvero di attività rientranti in progetti specifici già assentiti ovvero di attività svolte per motivi di pubblica sicurezza dalle forze dell'ordine.
7. E' considerato disturbo alla quiete e all'ambiente naturale anche la guida di mezzi a motore ad elevata velocità o che provochi troppo rumore, innalzamento eccessivo di polveri e produzione eccessiva di fumi di scarico o che provochi spavento negli esemplari di fauna selvatica o domestica.
8. E' in ogni caso vietato esercitare all'aperto, al di fuori dei centri abitati, attività che prevedono l'uso di apparecchi sonori e di diffusione audio, quali ad esempio feste, party, rave, etc.

Art. 87. (Emissioni sonore)

1. Per le emissioni sonore all'interno del territorio del parco, si applicano i valori previsti per le aree inserite in classe I, II e IV dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n 14), di cui alla seguente tabella:

| valori limite di emissione | | | Zona del Piano di assetto a cui si applicano i limiti |
|---|----------------------|------------------------|--|
| classi di destinazione d'uso del territorio | tempi di riferimento | | |
| | diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00) | |
| I aree particolarmente protette | 45 | 35 | A, B |
| II aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 | C, D4, D5, D3, |
| IV aree di intensa attività umana | 65 | 55 | D1, D2,D6, D7, D8 |
| valori limite assoluti di immissione | | | Zona del Piano di assetto a cui si applicano i limiti |
| classi di destinazione d'uso del territorio | tempi di riferimento | | |
| | diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00) | |
| I aree particolarmente protette | 50 | 40 | A, B |
| II aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 | C, D4, D5, D3, |
| IV aree di intensa attività umana | 65 | 55 | D1, D2,D6, D7, D8 |
| valori di qualità | | | Zona del Piano di assetto a cui si applicano i limiti |
| classi di destinazione | tempi di riferimento | | |

| d'uso del territorio | diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00) | applicano i limiti |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| I aree particolarmente protette. | 47 | 37 | A, B |
| II aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 | C, D4, D5, D3, |
| IV aree di intensa attività umana | 62 | 52 | D1, D2, D6, D7, D8 |

Art. 88. (Regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna)

1. In tutte le zone del parco si applicano le norme, i criteri e le modalità di regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati ivi compresi quelli pubblicitari previste nella legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso – modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e dal regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso).

2. Su tutto il territorio del parco si applicano le norme relative alle zone di particolare protezione ai sensi dell'articolo 6 del r. r. 8/2005.

CAPO XIII Impianti e infrastrutture tecnologici

Art. 89. (Divieti e prescrizioni generali)

1. Nelle zone classificate come A, B e C dal piano di assetto del parco, la realizzazione di qualsiasi struttura o impianto o infrastruttura tecnologica a rete è svolta in conformità ai limiti e prescrizioni stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del piano di assetto del parco nonché del presente capo.

2. È vietata la realizzazione di qualsiasi struttura o impianto o infrastruttura tecnologica a rete nella zona classificata come A e B dal piano di assetto del parco, con esclusione degli interventi che riguardano impianti già esistenti a servizio di singoli edifici isolati.

3. Per la realizzazione di nuovi impianti non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per l'accesso ai luoghi interessati dal tracciato.

4. La realizzazione di impianti tecnologici finalizzati alle telecomunicazioni ed alla telefonia mobile, nelle more della definizione di un piano specifico promosso dall'ente parco di concerto con i comuni, è possibile solo all'interno dei centri urbani, ad eccezione di quelli necessari al soccorso e a servizio di rifugi e foresterie del parco e di associazioni riconosciute.

5. il piano di cui al comma precedente dovrà essere redatto secondo i seguenti criteri:

- a) la localizzazione degli impianti è vietata nelle zone A e B;
- b) dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre l'impatto visivo e qualsiasi fonte potenziale di inquinamento;
- c) perseguito il principio della minimizzazione così come previsto dalla legge n.36 del 22 febbraio del 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
- d) i siti dovranno essere individuati e progettati con la logica del cosite;

6. È vietata la realizzazione di impianti eolici finalizzati alla produzione di energia.

Art. 90. (Interventi sugli impianti e infrastrutture esistenti)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5 gli interventi sugli impianti e infrastrutture esistenti sono eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità,:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria, al di fuori delle zone urbanizzate, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto con nuovi componenti che modificano le caratteristiche dello stesso, sono soggetti al preventivo rilascio del nulla osta dell'ente parco; per questi interventi è preferibile, l'interramento del tratto di rete tecnologica oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria;
- b) qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di individui arborei è soggetto al preventivo rilascio del nulla osta dell'ente parco;
- c) per la realizzazione di nuovi impianti o infrastrutture che vadano a sostituire tratte esistenti, si deve procedere al contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili ed al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione.

Art. 91. (Adeguamento degli impianti esistenti)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari di impianti tecnologici a rete, non più in servizio, devono procedere allo smantellamento delle tratte inutilizzate ed alla eventuale bonifica le zone del parco interessate.

CAPO XIV Tutela della fauna ed interventi connessi

Art. 92. (Tutela della fauna)

1. Fatti salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi previsti dall'articolo 27, comma 3 della l.r. 29/1997 nonché dall'articolo 95 del presente regolamento, all'interno del parco sono vietati:

- a) l'attività venatoria;
- b) la pesca, in quanto attività potenzialmente dannosa per le cenosi acquatiche, con esclusione dell'attività di pesca sportiva esercitata ai sensi dell'articolo 82;
- c) la cattura, il prelievo e l'uccisione di animali della fauna omeoterma, a qualsiasi specie essi appartengano;
- d) il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione e riposo della fauna omeoterma, la raccolta o la distruzione di uova nonché ogni azione in grado di arrecare disturbo nei confronti della fauna.

2. Sono consentiti gli interventi connessi alla zootecnia nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Sono consentiti, altresì, gli interventi sulla fauna in applicazione della normativa igienico-sanitaria, fitopatologica, veterinaria e forestale nonché le catture ed i trappolamenti effettuati a scopo didattico e scientifico, preventivamente autorizzati dal parco.

4. L'uccisione fortuita ed il rinvenimento di esemplari morti o feriti ovvero di piccoli nati incustoditi, appartenenti alla fauna selvatica, devono essere prontamente comunicati agli uffici competenti dell'ente parco.

5. L'ente parco entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento individua i principali punti di attraversamento della fauna lungo le vie di comunicazione e predispone un piano di riduzione del rischio da impatto, attraverso ad esempio, l'installazione di sistemi di dissuasione (catadiottri).

6. L'ente parco al fine di tutelare particolari emergenze faunistiche, sentiti gli uffici regionali competenti può adottare misure di tutela restrittive temporanee, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento e dal piano del parco.

Art. 93. (Tutela della fauna minore)

1. Fatti salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi previsti dall'articolo 27, comma 3 della l.r. 29/1997 nonché dall'articolo 95 del presente regolamento, all'interno del parco sono vietate la raccolta, l'asportazione e l'uccisione di anfibi, rettili, molluschi, crostacei, insetti e di qualsiasi altro esemplare, vertebrato e invertebrato appartenente alla fauna minore nonché dei loro nidi. Non rientrano nel divieto di cui al presente comma le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali nonché l'applicazione della normativa igienico-sanitaria, fitopatologica, veterinaria, e forestale e le catture a scopo didattico e/o scientifico autorizzate dall'ente parco nel rispetto della normativa vigente.

2. Per tutte le specie di fauna minore sono vietati:

- a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- c) provocare molestie, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, che ne pregiudichino la conservazione e la tutela;
- d) la distruzione o la raccolta di uova nell'ambiente naturale o la loro detenzione anche se vuote;
- e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di esemplari, vivi o morti ovvero imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dagli esemplari stessi.

3. I divieti di cui al comma 2 si applicano in particolare a:

- a) Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra gigliolii*);
- b) Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina perspicillata*);
- c) Tritone crestato (*Triturus cristatus carnifex*);
- d) Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris meridionalis*);
- e) Tritone italiano (*Triturus italicus*);
- f) Raganella italiana (*Hyla intermedia*);
- g) Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata pachypus*);
- h) Rospo comune (*Bufo bufo spinosus*);

- i) Rospo smeraldino (*Bufo viridis viridis*);
- l) Raganella comune (*Hyla arborea arborea*);
- m) Rana agile (*Rana dalmatina*);
- n) Rana greca (*Rana graeca*);
- o) Testuggine comune (*Testudo hermanni robertmertensi*);
- p) Ramarro (*Lacerta viridis viridis*);
- q) Lucertola muraiola (*Podarcis muralis brueggemanni* e *Podarcis muralis nigriventis*);
- r) Lucertola campestre (*Podarcis sicula campestris*, *Podarcis sicula sicula*, *Podarcis sicula latastei*, *Podarcis sicula pasquinii* e *Podarcis sicula patrizii*);
- s) Orbettino (*Anguis fragilis fragilis*);
- t) Luscengola (*Chalcides chalcides chalcides*);
- u) Biacco maggiore (*Coluber viridiflavus viridiflavus*);
- v) Cervone (*Elaphe quatuorlineata quatuorlineata*);
- z) Saettone (*Elaphe longissima longissima* ed *Elaphelongissima romana*);
- aa) Biscia dal collare (*Natrix natrix helvetica*);
- bb) Biscia tassellata (*Natrix tessellata tessellata*);
- cc) Vipera comune (*Vipera aspis*);
- dd) *Callimorpha quadripunctaria*;
- ee) *Melanargia arge*;
- ff) *Cerambyx cerdo*;
- gg) *Rosalia alpina*;
- hh) *Parnassius apollo*;
- ii) *Parnassius mnemosyne*;
- ll) *Zerinthia polyxena*;
- mm) *Maculinea arion*.

4. E' vietata la distruzione degli acervi o formicai di Formica rossa (*Formica rufa*).

5. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), è consentito lo svuotamento e la ripulitura di fontanili e volubri e comunque di ogni punto d'acqua in cui siano presenti specie anfibe nel periodo autunnale (fine Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre).

6. L'ente parco può interdire o limitare la raccolta delle specie indicate al comma 4 per motivi di tutela ambientale e naturalistica.

Art. 94. (Misure per il ripristino degli equilibri faunistici)

1. L'ente parco effettua periodici monitoraggi sulle cenosi naturali per accertare eventuali stati di alterazione dell'equilibrio ecologico. Qualora gli stati di alterazione dell'equilibrio ecologico siano tali da arrecare pregiudizio al mantenimento della biodiversità ed alla stabilità dei sistemi agro-ambientali, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, interventi di controllo numerico delle popolazioni di fauna selvatica vertebrata omeoterma, presenti nel territorio del parco.

2. Gli interventi di controllo numerico sono volti a ridurre la consistenza locale di una determinata specie, per contrastare gli impatti da essa esercitati sugli ecosistemi o sulle attività economiche o per impedirne la diffusione su aree più vaste. Gli interventi di controllo numerico si sostanziano:

- a) prelievi faunistici, consistenti nelle catture di individui della popolazione oggetto di controllo, finalizzate alla successiva rimozione mediante traslocazione o soppressione;
- b) abbattimenti selettivi di individui della popolazione oggetto di controllo, consistenti in abbattimenti mediante l'utilizzo di mezzi idonei ed a basso impatto, evitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi.

3. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2006, n. 320, gli interventi di cui al comma 2 sono attuati nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) dimostrata inefficacia di tecniche alternative di ricomposizione degli squilibri ecologici;
- b) mantenimento delle caratteristiche della comunità animale e garanzia della vitalità della popolazione animale autoctona oggetto degli interventi;
- c) obiettività e coerenza scientifica dell'intervento;

- d) accurata pianificazione degli interventi ed esplicita attribuzione delle responsabilità tecnico-operative;
- e) rispetto dell'integrità psico-fisica degli animali catturati ovvero utilizzo di tecniche in grado di minimizzare le sofferenze degli animali da abbattere;
- f) informazione scientifica e pubblica sugli obiettivi ed i risultati degli interventi.

4. Gli interventi di controllo numerico sono disposti dall'ente parco sulla base del piano di riduzione degli impatti e del relativo piano operativo di controllo numerico, di cui alla DGR 320/2006. Il piano di riduzione degli impatti, che è adottato dal Consiglio direttivo, prevede l'insieme degli interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ecologici ed economici della fauna selvatica. Esso contiene in particolare:

- a) le informazioni disponibili sulla popolazione responsabile dei danni, quali la distribuzione, la consistenza e la struttura e sugli impatti da essa causati e specificamente la tipologia, la distribuzione, la rilevanza ecologica, l'entità economica nel caso di attività produttive;
- b) l'indicazione degli obiettivi, delle azioni, delle modalità e dei tempi degli interventi previsti;
- c) l'analisi delle implicazioni di carattere biologico, sociale, economico e organizzativo connesse con le previsioni del piano stesso.

5. Il piano di riduzione degli impatti è attuato con il piano di controllo numerico, che contiene la programmazione operativa degli interventi di controllo numerico ed in particolare:

- a) gli obiettivi del piano e la sua durata;
- b) l'individuazione degli interventi da effettuare e delle aree interessate dagli stessi;
- c) la descrizione del contesto degli interventi;
- d) la valutazione dell'opportunità degli interventi;
- e) l'indicazione degli strumenti di intervento e del personale coinvolto, ivi compreso il personale esterno coadiuvante;
- f) il piano economico degli interventi previsti;
- g) la destinazione degli animali prelevati;

h) l'indicazione dei tempi e delle modalità di monitoraggio degli effetti degli interventi e di valutazione degli stessi.

6. Il piano di controllo numerico, prima dell'adozione da parte del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto a:

- a) valutazione di incidenza ambientale ai sensi art. 5 del DPR 357/1997 e successive modificazioni;
- b) parere della Sezione aree naturali protette del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera e), della l.r. 29/1997 e successive modificazioni;
- c) autorizzazione del Ministero dell'ambiente, qualora gli interventi di controllo previsti coinvolgano le specie elencate nell'allegato D del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni.

7. Gli interventi di prelievo faunistico e di abbattimento selettivo possono essere eseguiti, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, oltre che dal personale dell'ente parco addetto alla vigilanza, anche da persone esterne appositamente autorizzate dall'ente parco a seguito della frequenza di specifici corsi di formazione organizzati dall'ente stesso, purché accompagnate da personale dell'ente parco.

8. La carne degli animali abbattuti, qualora si tratti di specie commestibili, è posta in vendita, alle condizioni di mercato correnti, previo accertamento veterinario, ai sensi della legislazione vigente in materia. Eventuali trofei possono essere conservati dall'ente parco, che può anche trattenere parti degli animali per scopi scientifici o per esporli presso centri visite, centri di documentazione o musei del parco.

9. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) non si applicano agli interventi di eradicazione di specie alloctone.

10. Il presente articolo non si applica agli interventi di controllo numerico delle popolazioni di ratto nero (*Rattus rattus*), di ratto delle chiaviche (*Rattus norvegicus*) e di topo domestico (*Mus domesticus*), effettuati in zone urbane ed industriali.

CAPO XV Introduzione di armi, esplosivi e di altri mezzi distruttivi o di cattura

Art. 95. (Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per introduzione, l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del parco;
- b) per trasporto, il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- c) per esportazione, l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla lettera a);
- d) per armi, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione, come armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
- e) per oggetti assimilati alle armi, quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del parco, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del parco;
- f) per esplosivi, i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati ed in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e similari;
- g) per mezzi di cattura, quelli indicati nella lettera a) dell'allegato F del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati dall'articolo 21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 1992,

n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni;

h) per privati, tutti i soggetti non rientranti nelle seguenti categorie:

- 1) gli appartenenti ai corpi armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che abbiano armi in dotazione permanente ai sensi della normativa vigente in materia;
- 2) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- 3) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo, di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

Art. 96. (Deroghe al divieto di introduzione non autorizzata)

1. Il divieto di introduzione, da parte di privati, in mancanza dell'autorizzazione dell'ente parco, di armi, esplosivi nonché di qualsiasi mezzo di cattura e oggetto assimilato alle armi, disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), **non si applica:**

- a) ai soggetti cui è consentito, dalla normativa vigente in materia, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le armi indicate nel predetto articolo 42;
- b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, mediante la licenza di cui all'articolo 42 del r.d. 773/1931, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42;
- c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato,

ai sensi della normativa vigente, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;

- d) agli agenti di polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con le Forze di Polizia dello Stato Italiano cui, ai sensi della normativa vigente, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
- e) al personale diplomatico di stati esteri cui, ai sensi di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
- f) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, limitatamente al porto di mezzi catalogati e/o classificati come armi, ma consentiti dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi di medicina veterinaria.

Art. 97. (Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento, in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito, previa autorizzazione concessa dall'ente parco, esclusivamente lungo i percorsi individuati nell'allegato A al presente regolamento, salvo deroghe.

2. Le armi e gli oggetti alle stesse assimilati devono essere trasportate scariche, riposte in apposita custodia nel bagagliaio e collocate in una sede separata dalle munizioni, nel rispetto di quanto definito nella circolare del Ministero dell'interno del 14 febbraio 1998.

3. Durante il trasporto di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura è fatto divieto di effettuare soste lungo i tratti stradali, se non per evidenti motivi di necessità.

Art. 98. (Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi)

1. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alla normativa vigente in materia, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentita negli edifici e nei locali ricadenti all'interno delle aree urbanizzate classificate D1 e D2 nel piano di assetto e indicate nella cartografia di cui all'allegato B al presente regolamento. Nei locali esterni a tali aree la detenzione è consentita.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per il deposito, nel territorio del parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

3. Il commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, resta disciplinato dalla normativa vigente in materia.

Art. 99. (Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti)

1. L'introduzione ed il trasporto di materiali pirotecnici, sono consentiti lungo gli itinerari di cui all'allegato A.

2. Il lancio di razzi, l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, sono consentiti nelle zone all'interno delle aree urbanizzate classificate D1 e D2 nel piano di assetto.

3. Per il lancio, l'accensione o esplosione fuori di dette aree è necessario munirsi di N.O. del Parco.

4. E' consentita nel territorio del parco la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalla normativa vigente, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

Art. 100. (Disposizione transitoria per i residenti nel territorio del parco)

1. Per l'esercizio dell'attività sportiva con le armi trova applicazione la disciplina della legge 85/86, art. 3 che si riporta: "Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal Questore, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione, di una

sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva"; gli interessati sono autorizzati dal presente regolamento previo possesso, durante gli spostamenti, di idonea documentazione attestante la partecipazione all'attività sportiva praticata nei giorni di apertura degli impianti.

2. Per i soli residenti, è consentito il trasporto dell'arma, lungo il percorso più breve per uscire dal territorio del Parco, per attività venatoria consentita in zone esterne al di fuori della stagione venatoria, a condizione che la partecipazione a tale attività, durante il trasporto, possa essere attestata da idonea documentazione da prodursi anche successivamente al controllo.

3. Per i soli residenti, è consentito altresì il trasporto dell'arma, lungo il percorso più breve per uscire dal Parco per recarsi ad effettuare interventi di manutenzione delle armi previo possesso di idonea documentazione attestante la manutenzione stessa.

Art. 101. (Autorizzazioni)

1. Coloro che debbano essere autorizzati ai sensi dei punti precedenti, devono presentare apposita richiesta, secondo il modello di cui all'allegato C alle presenti disposizioni, indicando, pena il diniego dell'autorizzazione:

a) i fini per cui si richiede l'autorizzazione;

b) il tipo di armi o di oggetti alle stesse assimilati o di esplosivi o di mezzi di cattura per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio;

c) eventuali autorizzazioni di P.S. di cui si è in possesso;

d) attestazione iscrizione ATC;

e) il percorso che si intende effettuare, in caso di trasporto.

2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, l'Ente Parco provvede a rilasciare apposita autorizzazione ovvero a comunicare l'eventuale motivato diniego.

3. Nel caso del trasporto, l'autorizzazione è di durata annuale ad eccezione del trasporto per uso venatorio, per cui la relativa autorizzazione ha durata corrispondente a quella della validità della licenza di caccia, fatto salvo quanto

previsto al punto 6. La validità è tuttavia subordinata al possesso dell'iscrizione all'ATC di competenza per l'anno di riferimento.

4. L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni è affidata al Servizio di Sorveglianza del Parco.

5. Le autorizzazioni rilasciate saranno trasmesse via fax ai Comandi Stazione Forestale e Carabinieri competenti per territorio.

6. Le violazioni delle prescrizioni in materia di trasporto armi, previste nel presente Regolamento, oltre alle sanzioni di natura penale previste dall'art. 30 della L. 394/91, sono soggette all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.032 ai sensi del comma 2 dello stesso art. 30 e comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione.

7. le autorizzazioni sono rilasciate ove previsto, fatti salvi i regolamenti e/o ordinanze comunali e provinciali e i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, compresi i diritti di terzi sia pubblici che privati.

CAPO XVI Disposizioni transitorie e finali

Art. 102. (Disposizioni transitorie per i boschi di proprietà pubblica)

1. Fino alla data di esecutività dei piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 17 della l.r. 39/2002, per la gestione dei boschi di proprietà pubblica ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco, continua ad applicarsi il particellare previsto nel piano di assestamento forestale del parco.

Art. 103. (Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni ed in genere delle disposizioni di cui al presente regolamento, ove non previsto da specifica normativa regionale o statale di settore, fatte salve le eventuali sanzioni penali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto previsto dall'articolo dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.

3. L'Ente Parco entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento si dota di apposita tabella di riferimento per definire specifiche sanzioni pecuniarie relative alle diverse tipologie di infrazione.

4. Ai sensi dell'art. 20, comma 5, lettera g) della L.R. 29/97 e ss. mm. e ii., i proventi delle sanzioni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei piani e nei regolamenti.

Art. 104. (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento spetta ai guardiaparco dell'ente parco nonché a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.

Art. 105. (Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni contenute in atti regolamentari dell'ente parco, che siano incompatibili con il presente regolamento.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente regolamento, le previsioni del piano di assetto e la normativa regionale, nazionale e comunitaria, si applica la norma più restrittiva.

Art. 106. (Entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della l.r. 29/1997, il presente regolamento entra in vigore decorsi tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATI

ALLEGATO A Percorsi in cui sono consentiti l'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura

a) Per i privati non residenti nel territorio del parco:

- 1) la SP 45/a Subiaco - Jenne - Vallepietra fino al bivio di Comunacqua, quindi la SP 28 in direzione Trevi nel Lazio e Filettino ed infine la SP 30 in direzione Valico Serra S. Antonio;
- 2) la SP 28 Altipiani di Arcinazzo - Ponte delle Tartare - Trevi nel Lazio - Filettino quindi la SP 30 Filettino - Valico Serra S. Antonio;
- 3) la SP 39/b Arsoli - Cervara fino al bivio di Cervara e la SP 40/b bivio di Cervara – Subiaco;

b) per i privati residenti o domiciliati o proprietari di abitazioni nei Comuni del Parco:

le strade comunali e provinciali sino a raggiungere le strade di cui alla lettera a), secondo il percorso più breve per uscire dal parco verso il proprio ambito territoriale di caccia e precisamente:

- 1) da Camerata, la s.p. 48/b in direzione Carsoli fino ai confini del parco;
- 2) per i privati residenti o domiciliati o proprietari di abitazioni nei Comuni Camerata e di Rocca di Botte è consentito il transito sulla strada che dal Cimitero di Camerata raggiunge il territorio abruzzese in località "Le Stanghete" e sulla strada del Fosso Fioio fino alla località "Tagliacozzano" solo se in possesso di titolo autorizzatorio del Comune di Camerata per la circolazione sulla stessa strada;
- 3) da Cervara, la s.p. 39/b in direzione Arsoli fino ai confini del parco e la s.p. 40/b in direzione Subiaco;
- 4) da Subiaco, la SP 40/b in direzione Cervara e Arsoli fino ai confini del parco;
- 5) da Vallepietra, la SP 45/a in direzione Jenne e Subiaco fino ai confini del parco (ingresso abitato di Subiaco) le SP 28 e SP 30 fino al Valico Serra S. Antonio ai confini del parco;

- 6) da Filettino, la SP 30 in direzione Valico Serra S. Antonio fino ai confini del parco;
- 7) da Filettino, la SP 30 in direzione Trevi e la SP 28 in direzione Ponte delle Tartare;
- 8) da Trevi, la SP 28 fino al Ponte delle Tartare, ai confini del parco, e verso Filettino, la SP 30 fino al Valico Serra S. Antonio ai confini del parco;
- 9) da Monte Livata a Subiaco lungo la S.P. 44/b Subiaco- Monte Livata;
- 10) da Comunacqua è consentito il transito a piedi lungo la sterrata di "Costa Sudacciara" in direzione dei Monti Affilani;
- 11) per i privati residenti o domiciliati o proprietari di abitazioni nei comuni di Subiaco e Jenne è consentito il transito lungo la strada intercomunale Subiaco-Jenne con accesso da Comunacqua per Jenne e da Via dei Monasteri per Subiaco ed a piedi dalla strada stessa sino al territorio di caccia;
- 12) da Jenne, la SP 45/a in direzione Subiaco fino ai confini del parco (ingresso abitato di Subiaco); la SP 45/a in direzione Vallepietra fino al bivio per Comunacqua, le SP 28 e SP 30 fino al Valico Serra S. Antonio ai confini del Parco.
- 13) Per i soli residenti o domiciliati o proprietari di abitazioni nel comune di Vallepietra è consentito il transito sulla strada provinciale del Santuario della SS. Trinità e fino ai confini del Parco **esclusivamente per il periodo di apertura della strada stessa.**
- 14) i cacciatori, facenti parte delle squadre di caccia di uno dei Comuni del Parco e regolarmente iscritte nelle ATC provinciali sono autorizzati, previa richiesta, al transito lungo i percorsi consentiti ai residenti nel comune stesso previsti nel presente allegato.

ALLEGATO B Cartografia delle aree in cui è consentita la detenzione di armi, oggetti ad esse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura



ALLEGATO C

Modulo di richiesta di autorizzazione

AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI

MONTI SIMBRUINI

Via dei Prati 5, 00020 JENNE

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____ e residente in _____

Telefono¹ _____ cellulare ¹ _____

Richiede autorizzazione a ² _____

Tale richiesta è motivata dal fatto che ³ _____

Armi o oggetti alle stesse assimilati per i quali si richiede l'autorizzazione⁴: _____

Possesso di licenza di P.S. ⁵ _____

Itinerario che intende percorrere⁶ _____

Allegati _____ ⁷

Il sottoscritto, consapevole della personale responsabilità penale e delle pene per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atto falso –previste dall'art. 26 della L. 15/68, dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che le dichiarazioni rese nella presente sono veritiere.

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

¹ Facoltativo: è opportuno tuttavia indicarlo per eventuali comunicazioni in merito all'istanza.

² Specificare se trattasi di detenzione, transito con arma per uso caccia o usi diversi, introduzione o esportazione di armi o assimilati specificandone il fine.

³ Motivazione: residente in Comune del Parco, proprietario di abitazione in un Comune del Parco, assenza di percorso alternativo per raggiungere l'ATC o inadeguatezza dello stesso, attività professionale e/o commerciale

⁴ specificare tipo, marca o modello ed eventuale matricola/e: es. fucile da caccia cal. 12, Marca.....Matricola.....

⁵ specificare se trattasi di licenza di porto di fucile ad uso caccia o altro, ente e data di rilascio e scadenza della stessa.

⁶ Indicare il percorso più breve, tra quelli consentiti, con indicazione del luogo di partenza e di destinazione.

⁷ Inserire gli allegati: Licenze di P.S., iscrizione ATC, ...